COLLEZIONE

DI

DIPLOMI E DI ALTRI DOCUMENTI DE'TEMPI DI MEZZO E RECENTI

PER SERVIRE ALLA STORIA

DELLA

CITTÁ DI CHIETI

FATTA

DA **GENNARO RAVIZZA**

CONSIGLIERE ONORARIO DELLA CORTE SUPREMA DI GIUSTIZIA DI NAPOLI
ACCADEMICO PONTANIANO ED ERCOLANESE

VOL. IV.

OPERA POSTUMA

PUBBLICATA

DAL SACERDOTE D. ANDREA RAVIZZA
GERMANO DELL' AUTORE.

NAPOLI
DA' TORCHI DI RAFFAELE MIRANDA
1856.

AVVISO.

La grave perdita dell' Autore, a noi rapito nel dì otto Gennajo di questo anno, ha fatto giustamente temere, come d' ordinario suole avvenire, che sarebbe rimasto inedito il quarto volume della collezione delle carte appartenenti alla Città di Chieti, fino a che il Sacerdote D. Andrea Ravizza, degno germano del defunto, riavuto in qualche modo dal suo intenso dolore non ne avesse disposto la pubblicazione.

Contiene questo l' ultima parte delle laboriose ricerche dell' Autore, cioè a dire *gli estratti di diversi documenti*; da questi si attingono moltissime notizie, delle quali altrimenti si sarebbe perduta la memoria; mercè una tale opera si conservano alla posterità le cognizioni di fatti interessanti per la storia di quella Città.

Il Pubblico deve esser grato alla memoria di un tanto uomo, che a traverso delle gravi cure della magistratura, in cui risplendè per la sua dottrina ed incorrotta giustizia, ed oppresso da malore, che continuatamente lo tormentava, abbia raccolti tanti monumenti da poter servire di base alla storia della sua patria: debbe esser grato altresì al prelodato di lui germano D. Andrea, il quale per attestato di profondo rispetto verso colui cui per tanti vincoli era legato, e nel tempo istesso per soddisfare al giusto desiderio della pubblica aspettativa viene ora ad adempiere alla promessa fatta dall' illustre defunto.

ESTRATTI

DI DIVERSI DOCUMENTI.

N.° I.

Transazione fatta dal Conte di Sabrano a favore della Città di Chieti per pretesa devastazione di Torre Montanara, e di altri Castelli.

Carlo II d'Angiò con Lettera Regia de' 18 Agosto 1299 delegò Ermengano de Sabrano, Conte di Ariano, Maestro Giustiziere del Regno di Sicilia, di lui Consanguineo, Consigliere, e Familiare a prendere informazione degli eccessi commessi da alcune Università, uomini, e Baroni della Provincia di Abruzzo, ed a dare tutte le providenze de plano, senza solennità, strepito, e figura giudiziaria, imponendo secondo il bisogno pene pecuniarie, e corporali contro i Delinquenti (1)

(1) Si raccoglie dalle memorie istoriche del Sannio lib. 4. pag. 379 di Vincenzo Ciarlaoti. Tra le nobilissime famiglie, che seco da Francia in Regno condusse Carlo I. fù la Sabrana di Provenza, e niuno argomento è migliore della Nobiltà di quella che l'esser chiamati dal Rè Carlo II., e da Roberto parenti, e consangoinei, come si legge in molte Scritture dell'Archivio, da cui à cavato l'Ammirato quel poco che ne à scritto: Il primo che vi venne, fù Ermengaon figliuolo di Elzeario di Sabrano uomo insigne, e potente, il quale nel 1294 era Conte di Ariano, e nel 1300 era Maestro Giustiziere del Regno: Collocò due figlie, una con Tommaso d'Aquino, e l'altra con Ugone del Balzo. Venne egli a morte l'anno 1310 come si vede in due scritture di detto anno, e lasciò tre figliuoli Elzeario primogenito che fù Santo, Guglielmo, ed Eustasio. Guglielmo prese per moglie Roberta figlia di Berardo Sangiorno Conte d'Apici, ed essendo mancato Roberto fratello della moglie, succedè in quel Contado, e fù anche Signore di Agnone nel 1310, e di Cardolo in Principato Ultra. Morto nel 1323 Elzeario il Santo, suo fratello divenne anche Erede di quello, e fù Conte di Ariano, e d'Apici, e nel 1319 fù Giustiziere di Terra di Lavoro, e del Contado di Molise, e nel 1329 era General Capitano a guerra negli Abruzzi, e dopo di esser giunto a tanta riputazione, e grandezza venne a morire nel 1347, e

Per effetto di questa Lettera il Conte di Sabrano inquirendo sù la condotta dell' Università, ed uomini della Città Theatina circa la distruzione de' Castelli di Torre Montanara, Lastignano, Valignano, e Castellano, siti nel Giustizierato di Abruzzo, et de Circumstantiis, Comunantiis, Conjurationibus, Collegiis, et Conventiculis, chiamò a se dinanzi i Rappresentanti di Chieti. Vi comparve il di lei Sindaco Nicola di Manoppello, il quale negò tali eccessi, e solo per timor di lite chiese transazione. La Città co' suoi Uomini nel dubbio vi fu ammessa, e rimase assoluta de' delitti forsitan commissorum con Istromento in data de' 24 Febbrajo 1299.

---

lasciò quattro figliuoli Ludovico, Armenzano, Giovannuccio, ed Elisario. Eustasio l' altro figlio di Ermengano, impalmò Ilaria di Suss, la quale per morte di quello rimasta vedova, ebbe per l' antefato i Castelli di S. Giovanni, e di Macchia Saraceni.

Ludovico, primogenito di Guglielmo, prese in Moglie Maria, figlia di Riccardo Marsano, e così divenne Conte d' Ascoli nel 1312, e morto poi il Padre fù Conte d' Ariano, e d' Apice, e Signore di Calabritto. Giovannuccio terzogenito, fù Signore di Agnone, donatogli dal Padre col consenso di Ludovico Primogenito, come nel Registro del 1345=1346. Elisario quartogenito, mentre era giovinetto, e Scolare in Napoli raccomandandosi alle Orazioni di S. Brigida furono alla Santa rivelate alcune cose segretissime del cuore di quello, oltre altre maravigliose future, le quali avendo inteso, rimasto stupito, si convertì a vita migliore, come nel libro delle sue rivelazioni dell' Edizione di Roma del 1606. È fattosi prete fu Vescovo di Chieti, e poi nel 1378 fù da Urbano VI creato Cardinale, e maggior Penitenziere, ma nel 1381 fù dal medesimo Papa privato del Cardinalato in Nocera de' Pagani, indi arrestato, e con altri Cardinali messo a morte, sul supposto di aver aderito all' anti-Papa Clemente VII.

Di Armenziano altro figlio di Guglielmo non se ne ha alcuna memoria.

N.° II.

Vertenze tra la Città di Chieti, e la Terra di Pescara.

1.° Sin da che Roberto era Duca di Calabria, e Vicario Generale del Regno, diresse ordini alle Uuniversità di Pescara, Francavilla, ed Ortona in data de' 7 Luglio 1307, acciò permettessero ai mercanti, e Cittadini Chietini l'immissione, e la vendita del vino nelle di loro Terre. (2)

2.° Rescrisse inoltre a' 2. Giugno 1309 di non recarvisi alcuna molestia ai Cittadini di Chieti per la vendita del vino in Pescara, e dell' estrazione per mare da colà.

3.° Sulle quistioni insorte tra gli uomini della Città di Chieti, e quelli della Terra di Pescara, circa i generi di vino, olio, fichi, ed altro, che i Chietini immettevano in Pescara, e di là estraevano per mare, o per Terra, locchè s'intendeva proibire da' detti uomini di Pescara, Roberto con Lettera Regia de' 12 Maggio 1314 datata in Napoli per Bartolomeo di Capua Milite, Logoteta, e Protonotario del Regno, ove si parla con elogio della fertilità del suolo Chietino, incaricò il Giustiziere di Abruzzo Citra Pietro di Ebulo a compartir giustizia. Questi delegò il suo Vicegerente Pietro Santilla, il quale con sua sentenza de' 21 Giugno 1316 de Consilio Antonii de Theobulis de Capua Judicis, et Assessoris, praesente Actorum Notario Nicolao de Montibisello dichiarò esser lecito a' Cittadini di Chieti poter immettere in Pescara, ed estrarne, per mare, o per terra i generi sopradetti.

(2) Si è creduto da tali provvidenze di Roberto, che il Fiume Pescara sia navigabile. Il Signor D. Giuseppe Liberatore erudito Medico Aquilano stà dando alle stampe una dissertazione su tale oggetto, e se ne attende con anzia la pubblicazione.

4.° Altra sentenza fu emessa a' 26 Giugno 1316 da Sir Giustino de Civitate Teatina, commorante in Solmona, delegato dallo stesso Vicegerente Pietro Santilla, incaricato dal Giustiziere di Abruzzo Citra Pietro d' Ebula de Capua. Ciò risulta dall' Istromento de' 3 luglio di detto anno.

5.° Con istrumento de' 17 Ottobre 1316 i Pescaresi rattificarono, accettarono, e confirmarono l' istrumento, ove si contiene l' arbitramento pronunziato da Pietro Cozzarella Giustiziere di Abruzzo Citra sulle quistioni insorte tra detti Pescaresi, e l' Università di Chieti circa i generi, e merci, che i Chietini immettevano in Pescara.

6.° Fu in seguito spedito mandato di Procura dell' Università di Pescara a dì 16 Gennajo 1318 in persona di Leonardo Barone di Spoltore, per trattar pace, e concordia colla Città di Chieti.

7.° In fine con istrumento di convenzione stipolato a' 18 Gennajo 1318 le sudette Università scambievolmente si accordarono immunità, e franchigie, e senza pregiudizio della sentenza profferita dal nobil uomo Pietro de Cozarello, Giudice Bizanzio di Trano, e notar Francesco di Noceria, Arbitratori, ed amichevoli Compositori.

I Testimonj della convenzione furono il Giudice Riccardo Odorisio, Pietro Ugolini milite, Giovanni de Comina milite, Pietro di Stefano milite, il Giudice Giustino di Paolo, Basilio de Abissa, Palamede Tommaso Riccardo, Francesco di Giovanni Guglielmo, notar Matteo di Balviano, e notar Matteo Rogerio di Civita di Chieti.

N.° III.

Privilegio del Re Roberto del dì penultimo di Febbrajo 1330 XIII Indizione, con cui approva l' imposizione di un nuovo dazio fissato dalla Città di Chieti per accorrere alla soddisfazione de' pesi fiscali, e bisogni comunali.

Questo dazio fu imposto sulle vettovaglie, che si mandavano a macinare dalla Città con esigersi per ciascun tomolo dal padrone delle vettovaglie medesime la quarta parte unius grani, senzachè questo nuovo Dazio recasse pregiudizio ai dritti della Regia Corte, ed all' immunità de' Chierici. Datum Neapoli per Johannem Grillum de Salerno Juris Civilis Professorem, Vicegerentem Prothonotarii Regni Siciliae.

Tale Privilegio fu confermato in Napoli dalla Regina Giovanna I.ª a dì 28 Gennajo 1353 per Sergium de Ursonis de Neapoli Juris Civilis Professorem, Vicegerentem Prothonotarii Regni Siciliae.

N.° IV.°

Vertenze tra la Città di Chieti, e Villamagna da una parte, e Bucchianico dall' altra.

1.° Istrumento del 1. Dicembre 1333. Secunda indictione, stipulato in Napoli pe 'l compromesso sulle vertenze tra la Città di Chieti, e Villamagna da una parte, e Bucchianico dall' altra.

I Sindaci di Chieti furono i sapienti, e discreti uomini Ser

Benedetto Henrici, Sir Nicola di Ruggiero, Notar Nicola di Vascappo, e Giovanni di Bomfede di Salerno, Capitano di Chieti.

L'arbitro scelto per parte della Città di Chieti fu il sapiente, nobile, e discreto uomo Giudice Francesco di Rinaldo Sanità di Solmona. (3)

La Procura per il Sindicato di detti soggetti è de' 15 Novembre 1333.

I Testimonj, che si firmano, sono.

Petro di Guglielmo milite.

Maestro Taddeo d'Ippolito di Chieti.

Maestro Giacomo Cirugito di Chieti.

Notar Giacomo di Chieti.

Nicola Capuani di Chieti.

Camillo di Gugliermo Balarias.

Maestro Camillo di Chieti.

Giacomo di Pietro Manente.

Giacomo Taddeo Pannetta.

Notar Marinò di Benedetto di Chieti.

Francesco di Taddeo di Giacomo di Chieti.

Notaro Matteo di Ruggiero di Chieti.

Giudice Nicola di Benedetto.

---

(3) Una delle più antiche famiglie della Città di Solmona. Oggi è traslocata in Chieti, essendo stato il Barone D. Camillo Sanità istituito Erede dall' ultimo Marchese Toppi.

N.° V.

Vertenze tra la Città di Chieti, e l'Università di Bucchianico.

I. Lettera Regia del Re Roberto de' 4 Aprile 1334, e rinnovata a 6 Luglio detto anno, inserita in un Istromento de' 14 di detto mese, ove ad istanza della Città di Chieti, e del di lei Camerlengo Nicola Cipriani (4) si ordinò al Giustiziere di Abruzzo Citra di terminare amichevolmente le differenze tra le Università di Chieti, e Bucchianico per mezzo di Arbitri colla verifica de' danni reciprocamente inferiti, ed intanto sequestrarsi il Territorio tra le Parti controvertito, sito verso i confini del fiume Alento giusta il Territorio del Casale, e giusta la Valle Telesii, per assegnarsi poi a chi di ragione.

2. Istromento de' 21 Settembre 1334, tertie Inditionis relativa al sequestro d'un Territorio limitrofo coll' Università di Bucchianico, ordinato dal Giustiziere di Abruzzo Citra Bartolomeo Caracciolo in virtù di Lettere Regie de' 4 Aprile, e 6 Luglio del suddetto anno.

Giudice Berardo del Giudice di Teramo, Giudice di Chieti.

Notaro Anzellotto Benvenuto.

Testimonj.

Giudice Bartolomeo di Civita di Penne, Regio Giudice, ed Assessore nel Giustizierato di Abruzzo Citra.

Notar Giacomo Cortese di Ravello nello stesso Giustizierato Regio Notaro d'atti.

Abate Tommaso Cipriani di Chieti, Canonico Teatino, Regio Consigliere, e familiare (5).

(4) Il primo Camerlengo di Chieti, di cui si ha notizia nei Registri.

(5) Ved. Biografia degli uomini illustri di Chieti Art. Cipriani.

Giudice Camillo di Giacomo di Guasto di Lanciano.
Notar Luca d' Ebulo scrittore delli Atti.
Guglielmo Provinciale stipendiario Regio.
Bonaffare di Pietro de Bonanolia di Chieti.
Sir Matteo di Giacomo.
Francesco Petronj.
Giudice Nicola del Giudice.
Giudice Nicola Ferratis.
Sir Masio di Andrea Cipriani.

3. Istromento stipulato in Lanciano nel 1. Ottobre 1334, con cui i Sindaci di Chieti, e Bucchianico si rimettono al giudizio del Giustiziere Bartolomeo Caracciolo circa le loro vertenze (6).

4. Istromento di Procura della Città di Chieti in data de' 29 Settembre 1334 nelle persone de'Sindici eletti in Parlamento, cioè Sir Matteo Butii, Sir Nicola Putati, Tommaso Giovanni de Bertincasa, e Francesco Petronii a poter comparire avanti il magnifico, ed egregio Uomo Signor Bartolomeo Caracciolo di Napoli Milite, Regio Ciamberlano, Consigliere, Familiare, e Generale Capitano, e Giustiziere di Abruzzo Citra, ad oggetto di compromettere le differenze, che ripassavano tra detta Università, e quella di Bucchianico per un Territorio limitrofo.

Camerlengo di Chieti Nicola Cipriani.

Notar stipulatore Nicola di Giovanni Carbone di Chieti.

Testimonj, che intervennero, e sottoscrissero l' Istromento, furono.

Berardo Sir Pascalis di Teramo, ordinario Giudice di Chieti.

Giudice Tommaso Cineda di Chieti nella Curia generale del Regno, ordinario Giudice di Chieti:

(6) Ha opinato da ciò il Polidori che la Regia Udienza risedesse in Lanciano, quando nei tempi di cui parliamo, era vagante per i luoghi di Abruzzi, ove gli affari il richiedevano.

Notar Matteo Rogerii di Chieti.
Notar Giustino Magistri Stephani di Chieti.
Notar Francesco di Notar Anzellotti di Chieti.
Matteo di Gregorio di Chieti.
Tommaso di Andrea di Chieti.
Giacomo di Giacomo Andreani di Chieti.
Notar Nicola di Vascappo di Chieti,
Maggior Tommaso Ypoliti di Chieti.
Francesco di Tommaso di Giacomo di Chieti.
Giacomo di Tommaso di Benlenga di Chieti.
Giacomo di Filippo di Pietro.

5. Istromento degli 11 Agosto 1335, con cui dalla Città di Chieti si scelgono alcuni Sindici, per domandare al Giustiziere di Abruzzo Citra di destinare un Luogo, ove pagarsi all' Università di Bucchianico cento once d'oro in rinfranco de' danni a Lei causati, e farsi dalla medesima quietanza del suddetto pagamento.

Benedetto Herrici Giudice della Città di Chieti.
Giacomo di Francesco Batmanj di Chieti Notaro.
Sindici eletti per fare detta domanda.
Giudice Nicola Ferratis, Notar Anzellotti, e Bono di Francesco di Giovanni Camillo di Chieti.

6. Istromento de' 12 Agosto 1335, da cui risulta d'essersi destinata la Terra di Francavilla, per pagarsi dagli uomini della Città di Chieti, in forza di arbitramento di Bartolomeo Caracciolo, cento once d'oro agli Uomini della Terra di Bucchianico in rinfranco de' danni dai primi causati ai secondi, e per farsi da costoro quietanza del suddetto pagamento.

I Sindaci destinati a tale oggetto furono i Giudici Nicola del Giudice, Nicola Ferratis, e Notar Anzellotti di Chieti.

N.º VI.

Lettera Regia originale del Rè Roberto de' 2 Luglio 1339, ordinante, che niun Barone, o Conte possa comprare beni stabili burgensatici di pertinenza della Città di Chieti. È firmata da Giovanni Grillo di Salerno Professore di Dritto Civile, e Viceprotonotario del Regno di Sicilia (7).

Nell' istrumento de' 20 luglio 1357 è contenuto il Transunto di detta Lettera Regia di Roberto, come ancora un' altra Lettera Regia di Lodovico, e Giovanna I.ª della data de' 26 Gennaio 1353 per l' esecuzione della precedente.

In detto Istromento interviene per Giudice a Contratti Nicola di Francesco Daniele, e per Notajo Francesco di Bartolomeo Ladeo, entrambi di Chieti. I testimonj sono Letterati, ed anche Chietini, cioè sir Nicola di Ruggiero, sir Mario di Andrea, Nicola di Bruzio, sir Palermii, Andrea di Notar Nicola, Nicola Petrutii, Giovanni Francesco Petrutii, e Masio di Giovanni: intervennero ancora il Camerlengo Agabito Domini Petri, ed il Giudice Guglielmo di Nicola di Guglielmo.

(7) Successore di Bartolomeo di Capua, e caro a Roberto, fu quello che istrumentò il celebre Laudo di quel Re, con cui furon conciliate le controversie de' Nobili di Porto, Portanova, e di S. Arcangelo, con quelli di Capuana, e Nido, ch' è stato trascritto per esteso dal Summonte Istoria di Napoli Lib. IV pag. 338 e seguenti.

N.° VII.

Vertenze tra Chietini, e Chietini.

Con Real Rescritto de' 13 marzo 1353 Lodovico, e Giovanna I. ordinarono al Giustiziere di Apruzzo Citra Giovanni de Malathanis di conferirsi in Chieti per rappacificare que' Cittadini, sedare i tumulti, e dar fine alle scene tragiche, che vi accadevano. Il Giustiziere per esecuzione d'un tal incarico fece riunire nella *Magna Chiesa Catedrale* gli uomini de' due partiti, cioè quei, che avevan offeso, e quei, che avevan ricevuto danno con i seguaci rispettivi; e con pubblico Istrumento del 1 del mese di Maggio di detto anno per mano di Notar Ruggiero de Alareno stipulato nella Chiesa Catedrale di Chieti li fece riconciliare, coll' obbligo di restituirsi a' danneggiati le cose usurpate, e sotto diverse pene contro quei, che avrebbero in avvenire infracto il trattato.

Quei, che intervenner dalla banda degli offensori, furono.
Dominus Franciscus de Turre;
Dominus Nicolaus Masssarelli.
Abbas Theubaldus Rubei.
Jacobus Trasmundi.
Carolus Joh. Ugolini.
Vitalis Domini Augustini.
Perullus filius ejus.
Nicolaus sir Benedicti.
Agapitus Domini Petri.
Nicolaus Francisci Domne Feste.
Antonius Boni.
Thomasius Justini Turris Montanaris.
Notarius Nicolaus Mathie Gregorii.

Jacobus Johannis Basilii.
. . . . Rubeus.
et Nicolaus Masii Longi.

Danneggiati.

Dominus Jacobus Roberti.
Philippus Domini Johannis.
Sir Nicolaus Rogerii.
Sir Guillelmus Nicolai.
Sir Massius Andreae Cuspani.
Massius Cicci sir Curade.
Mundus Philippi
Ciccarellus sir Angeli.
Butius Rogerii.
Masius Rogerii
Butius Massii Francisci.
Nicolaus Butii sir Palermi.
Butius Massii Domini Manenti.
Piccus Clerici.
Massius Cinnassi.
Stefanus Avanzoli,
Masius per Grondini.

N.° VIII.

Privilegio di Lodovico, e Giovanna II., con cui si confermano la vendita, ed incorporazione della metà del Castello di S. Giovanni a favore della Città di Chieti.

Tale Privilegio, spedito nel 3 Febbraro del 1359, conferma e ratifica a favore della Città di Chieti, e per essa al di lei Sin-

daco Nunzio Notar Marino di Giustino la vendita della metà del Castel S. Angelo con S. Ilario, allora detto S. Giovanni, che con pubblico Istromento venduta si avea precedentemente per mille fiorini d' oro il nobil uomo Nicola figlio d'Urso, Notaro, Conte Palatino, e Vicegerente della Provincia di Abruzzo Citra; quella stessa, che fu del quondam Francesco de Turre, e che fu devoluta alla R. Corte per la di lui notoria prodizione, con incorporare la suddetta mettà al Territorio, e Distretto di detta Città, e con ridurla a natura burgensatica, senz' obbligo d' alcun peso feudale, ma della sola Collctta Generale.

N.° IX.°

Pri vilegio di Giovanna I. de' 7 Gennajo 1366, ordinante, che i Regj Officiali non possan procedere ex Officio contro la Università di Chieti, se non in certi casi ivi contenuti, nè possan molestarla, se non per la ricettazione de' Banditi, quando avesse favoriti i Ricettatori di essi.

I casi di procedimento degli Uffiziali sono; 1.° Ove si tratti di pena di morte civile, o naturale, o di troncamento di membro. 2.° Quando un misfatto è stato commesso in una persona Ecclesiastica, Pupillo, o Vedova. 2.° Negli omicidj clandestini, ove niuno accusatore apparisce.

Datato in Napoli per nobilem Thomam de Bufalis de Messana Locumtenentem, et Pronotharium, e dirctto Iustitiariis Aprutii Citra flumen Piscariae, nec non Judicibus actorum, Camereque Notariis.

N.° X.

Indulto di Ladislao a favore de' Chietini nel 1409.

Nell'anno 1408 un falso allarme, poichè si credè, che i nobili uomini Lodovico de Melioratis, e Martino de Faventia Militi, e Capitani Armigeri, che militavano nella Marca Anconitana, divenuti ribelli del Re Ladislao, avessero intenzione nell' entrare iu Abruzzo di occupare la Città di Chieti, e saccheggiarla. Tanto bastò, che si fossero chiuse le porte, e barricate le piazze, e le strade, col porsi la Città tutta in tumulto. Cessato però il sospetto, e saputosi, ch' essi venivano in Abruzzo per ordine del Re, ciascuno tornò in calma, e si spedirono Sindaci, e Deputati al Re; per ottener perdono del popolar tumulto. Questi l'accordò con indulto del 20 Settembre dello stesso anno, ripetuto a 16 Maggio 1409 in Castris victricibus in Urcidia prope Cortonam.

N.° XI.

Possesso di Rusciano dato alla Città di Chieti.

Lettera Regia di Ladislao datata dall'Aquila a 23 Agosto 1410 per virum nobilem Nicolaum Moczapede di Aquila (8). Legum

---

(8) La nobile famiglia Moczapede di Aquila, di cui in altro rincontro si è avuta occasione di parlare, fu oriunda della vicina terra di Preturo, detta anticamente *Pretorio di Aterno*, si dice, che si fosse stabilita in Aquila verso il XIII Secolo, e poi si estinse nel XVI. L'Arme Gentilizia consisteva in una sbarra traversa rossa, sopra la quale eravi un piede insangui-

Doctorem, con cui ordina, che la Città di Chieti sia posta in possesso del Castello di Rosciano, da lui ad essa antecedentemente venduto.

---

nato, il tutto in campo di argento. S' impiegarono a scrivere sull' origine di questa famiglia il Casella, e Crispo Monti, ma l' inviluppparono di tenebre, novellando, anzicchè illustrando la di lei Biografia. Ella fu ferace di Uomini insigni, e di Magistrati. Si contano tra essi Giacomo, e Nicola Moczapede entrambi notati nel Catalogo come Maestri razionali della Corte Regia residenti nell' archivio di Napoli. *D. Nicolaus Moczapede, et D. Iacobus Moczapede.* In onore di Nicola esisteva anni addietro nella Chiesa di S. Francesco de' PP. Conventuali di Aquila un' iscrizione del 1411 del tenor seguente.

MOZZAPEDE . LEGUM . DOCTOR . NICOLAVS . ET INGENS
CONSULTOR . REGIVS . RATIONALISQUE . MAGISTER
CANCELLARIJQ . LOCUM . CVI . DEDIT . IPSA . . MAIESTAS
AC . MVLTIS . ALIIS . TITVLIS . PREFVLSIT . HONORVM
OMNIS . IN . HOC . VIRTVS . IVRIS . IACET . ORBA. SEPULCHRO
MILLE . QVADRINGENTIS . BIS . LVSTRIS . LABENTBVS.ANNIS

Di un' altro Nicola Moczapede vi è il ritratto scolpito a rilievo in pietra nella Chiesa de Celestini, ossia di Collemaggio, in cui mirasi con abito da Cavaliere colla spada al lato, e colla sua arma Gentilizia: Nel frontespizio poi della Pietra vi è l' iscrizione seguente:

* MOCZAPEDE * ARMIGER * NICOLAUS *

ed a piedi della figura seguita:

* VIXIT * VT * MORITVRVS *
* MORIENS * VT * VIVERET *

Questa breve iscrizione è rapportata da Crispo Monti. Benchè in esso non sia annotato l' anno in cui fu posta, può nulladimeno argomentarsi, che il sudetto Nicolò visesse nel XV Secolo, ricavandolo dal modo come è scritta l' iscrizione, e dalla parola ARMIFER che trovasi in significato di Cavaliere in tanti altri monumenti di quel secolo.

Questa nota in parte mi fù somministrata da Antonio Ludovico Antinori, pronipote del dotto Monsignore Antinori, che appena familiarizzato colle lettere nell' età di quattro lustri, nel più bel fiore dell' età sua da immatura morte fu rapito a' viventi; lasciando i preziosi manoscritti del suo antenato in testamento all' Egregio Marchese Dragonetti, il quale sagace in custodirli, ne farà buon'uso nella Repubblica letteraria.

N.° XII.

Istromento de' 31 Gennaio 1420, contenente la Senten:a di fuorgiudica ad istan:a di Antonio Zuzio di Chieti contro Matteo di Raone di Letto, e suoi Complici per l' omicidio in persona di Sabino di Antonio Zuzio.

Istrumento de' 31 Gennaio 1420 Tertiedecime indictionis apud Civitatem Theatinam in *Palatio Universitatis dictae Civitatis*, *sito in dicta Civitate in loco qui dicitur lo Poczo* juxta rem Masy Andree Matthutii, rem Ecclesie Sancti Dominici, juxta viam publicam, et alios confines (9), contenente la Sentenza di Forgiudica ad istanza di Lorenzo di Antonio Zuzio di Chieti, Dottor di Leggi contra Matteo di Raone di Letto, e suoi Complici Giorgi di Raone di Letto suo Fratello, Coluccio Lembo, detto Marzarone, Giovanni Aubeo di Pietra-bondante, Masio di Giovanni, e Cicco Fonte, detto socero di Chieti a causa dell' omicidio commesso a colpi di bastone in persona di Sabino di Antonio Zuzio fratello del Lorenzo: Sentenza profferita in virtù di Lettera Regia di Giovanna II. de' 12 decembre 1419 XIII. Indictionis da Giovanni di Paolo di Caivano, Luogotenente nell' Apruzzo Citra dell' Eccellentissimo Cristofaro Gaetani Milite, Maresciallo del Regno di Sicilia, e Vicegerente Reginale, e Capitano dell' uno, e l' altro Apruzzo, col consiglio, ed assistenza del Giurisperito Pietracone Arcamone di Napoli, Giudice, ed Assessore, Deputato in detta Provincia, assidente quoque ad ipsos, ed in presenza del circospetto Uomo Notar Amico di Giovanni di Civita S. Angelo, Maestro degli Atti.

---

(9) Questo Palazzo fu venduto alla Signora Zenobia Valignani, e gli fu surrogato quello nella piazza grande presso le carceri, ove si risiedeva la Regia udienza Teatina, per lo quale si spesero ducati 4000 e più dalla Città di Chieti, che parte ritenne per uso dell' Amministrazione e parte per uso della Giustizia.

Vedi N. XXVIII, ed il protocollo di Notar Fiorentino del 1559 al 1687.

Il sudetto Istrumento fu stipulato da Marino di Masio di Trivigliano, e da Antonio Florio di Chieti, e Giudici della stessa, e da Antonio di Bartolomeo Sabino di detta Città pubblico Notaro, ed in presenza de' seguenti Testimonj:

Sir Nicola di Maestro Antonio.
Bucciarello di Bucciarello,
Andrea di Sabino Andreetti.
Maestro Giacomo Domini.
Bartholomeo de Urbe.
Andrea di Notar Antonio.
Antonio Benterrani, ed
Onofrio di Antonio Romano di Chieti.

Nella medesima Lettera Regia il sudetto Lorenzo è chiamato dalla Regina Uomo nobile, Dottore di Leggi, et nostre Curie Maestro Razionale, familiare, e fedele diletto.

Altro Indulto a favore degli Uomini di Chieti interposto da Giovanna II. a 25 agosto 1424 per gli eccessi, e misfatti antecedentemente commessi, ad eccezione di Raone di Lecto, di lui figlio, e seguaci, esuli, e ribelli. Dato nel Castello di Aversa, firmato da lei medesima.

N.° XIII.

Lettera Regia di confirma fatta da Giovanna II. di alcuni Privilegj antecedenti a favore della Città di Chieti, e dei Castelli di Ripa, Rosciano, e Casale, in data de' 14 Novembre prima Indizione 1424.

Privilegio di Giovanna II. datato da Pozzuoli a 14 novembre prima Indizione, firmato da Lei medesima, e munito di suo suggello segreto, diretto al magnifico uomo Braccio de Fortebra-

ciis Comiti Montoni Perusii, Magno Comestabulo Regni Sicilie, Rectori, et Gubernatori utriusque Aprutii, ed a' nobili Uomini Rogerio de Perusio U. I. D., et Nicolao Piczinino de Fortebraciis, et ceteris Locumtenentibus, et Officialibus dicti Gubernatoris, et Rectoris, ac Melchiorri de Bonciariis Justitiario Provincie Aprutii Citra, et quibusvis aliis . . . . con cui restan confermati i seguenti Privilegj.

1.° Di procedersi ex officio contro i Ricettatori speciali dei Malandrini, e non contro l'Università.

2.° Che non possano i Cittadini essere astretti fuori della Città Teatina dagli Officiali pro quibusvis causis, et delictis, ma debba la giustizia amministrarsi nella suddetta Città.

3.° Che la Città medesima sia mantenuta nel possesso di non pagar la tricesima per le cause civili.

4.° Osservarsi la donazione di detta Regina fatta a favore della Città de' beni de' ribelli Notar Masello di Maestro Tommaso, e de' figli di Coluccio di Ienio, di Maestro Angelo Masio di Johanna di Cicco, di Fonta Allegretti de Occhio, e di Filippo Domini Angeli, exitiosorum dicte Civitatis, come ancora la donazione fatta a favore di Bucciarello Bucciarelli de' beni di Antonio di S. Germano, e di Angelo Judeo, anche ribelli, proibendosi a costoro di rientrare in detta Città.

5.° Osservarsi ancora gli antichi Privilegj a favore di detta Università, e degli Uomini di Ripa Thetis, Rosciano, e Casale, Castelli del distretto dell'Università istessa.

N.° XIV.

Privilegio di Alfonso I. in data de' 25 Agosto 1442., col quale conferma alla Città di Chieti gli antichi Privilegj, e di più le concede varie Terre feudali.

Mentre Alfonso I. era nella fine del mese di Agosto 1442 in Castris felicibus contra Toccum, gli fu presentata supplica dagli Uomini della Città di Chieti, con cui gli furon fatte le seguenti domande.

1. La ratifica di tutt' i Privilegj. e Grazie fatte dai Rè predecessori, e dal magnifico Conte di Loreto, e di Satriano Vicario Generale, e Commissario nella Provincia di Abruzzo, e confermato dallo stesso Re.

2. Far privilegio a lor favore in forma solenne de' Castelli di Nocciano, e Catignano già donati, e concessi alla medesima Università dallo stesso Re, da essa posseduti; Castelli già devoluti a S. M. attesa la notoria ribellione del quondam Battista de Camponischis de Aquila, e dei di lui figli Giovan Battista, Pietro, Lallo, Eduardo.

3. Che detti Castelli fossero soggetti al Giustiziere, o a qualunque altro Uffiziale residente in Abruzzo Citra.

4. Far privilegio della concessione della metà del Castello di S. Giovanni, e di S. Lario inabitati pro indiviso colla detta Univeasità, fatta dal suddetto Conte di Loreto, e ratificata da S. M.; quale detta metà apparteneva ad Antonio, ed Alessandro de Civitella de Bucclano, notorj inimici, e ribelli di S. M.

5. Far simile Privilegio del Castello inabitato detto li Castellarj, devoluto per ribellione del Conte di S. Valentino, concesso a detta Università dallo stesso Conte di Loreto, e posseduto dalla medesima.

Il Re con privilegio, che porta la data de' 25 Agosto 1442 in Castris felicibus contra Toccum accordò le sudette domande con alcune Clausole, e Riserbe.

La firma è di Alfonso.

N.° XV.

Ordine di Ferdinando Duca di Calabria de' 4 Luglio 1447 circa la Procedura Civile.

A dì 4 luglio 1447 Ferdinando Duca di Calabria ordinò, che la Città di Chieti, e suoi Castelli per le prime Cause dai docati trenta in sotto non potessero esser citati, e convenuti presso gli Officiali Regj, ma da' Giudici Locali.

N.° XVI.

Istrumento de' 16 Marzo 1450 circa la Procedura Giudiziaria.

Questo Istrumento in cui è inserito per esteso il Privilegio di Alfonso I.° di Aragona de' 9 Giugno 1449 a favore della Città di Chieti con i suoi Castelli, e delle Terre di Bucchianico, Atessa, con Tomareccio suo Castello, Villamagna, e Guardiagrele, porta la data di Castelnuovo di Napoli, e si versa intorno ai Magistrati, spesa, e procedura Giudiziaria. Tra gli altri Testimonj intervenuti vi è *eximius utriusque juris Doctor Dominus Petrus Marcus e Gyptiis de Atissa Civis Civitatis Theatine* (10).

---

(10) Vedi Biografia degli Uomini Illustri = Art. Gizzi Pag. 70.

N.° XVII.

Privilegio di Ferdinando I.° d' Aragona del 20 Luglio 1458 relativo all' estrazione degli Animali.

Privilegio de' 20 Luglio 1458, in cui confermando il Privilegio Paterno de' 19 Agosto 1437 intorno alle franchigie a favore della Città di Chieti, lo limita sino alla somma di docati 600, cioè che la stessa possa estrarre annualmente fuori Regno tanti animali, da' quali i dritti dovuti alla Regia Corte ascendano alla somma di docati 300, da convertirsi a comodo, ed utilità della stessa Università, e che possa estrarre annualmente tanta quantità di grano, quanta per dritti di esitura, e di tratta sia equivalente alla somma di altri docati 300, da convertirsi parimente in utile della stessa. Il sudetto privilegio è firmato da Onorato Gaetani Logotheta.

A tale effetto esiste l' Istrumento de' 27 Agosto 1458, ove si cenna la risoluzione parlamentaria, con cui si autorizzano dodici cittadini di Chieti a fare eseguire il Privilegio relativo alla estrazione degli Animali, e del Grano fuori Regno. Tali Cittadini e Deputati furono:

Onofrio Bucciarelli
Peterino Balgroffi
Cola Nonne
Antonio di Stefano
Francesco Butii festi
Antonio Bertoraimi
Andrea Lisj
Antonio Venture
Pietro Cola Masj
Paolo Cola di Bartolone
Giacomo Lembj

Simone alias Marzella.

Giudice a Contratti Domenico Giovanni Manuzij.

Notaro Stipulante Alessandro di Notar Antonio di Roccamorice, abitante in Chieti.

Testimonj.

Antonello di Andrea
Antonio Cerini
Buzio Cicarosa
Marcantonio di Domenico
Peppo Valignano
Giovanni di Giacomo Alucci
Filippo di Masio Alucci
Potenzio di Lisio
. . . . . de Lecta.

N.° XVIII.

Convenzione tra il Vicerè Matteo di Capua, e Giosja Acquaviva, coll' intervento de' Sindaci della Città di Chieti.

Itrumento di Procura in data de' 21 Febraro 1462 per Notar Giovanni di Cola di Montorio, mediante il quale furono eletti Sindaci della Città di Chieti i Magnifici Marcantonio di Pacentro Milite, e Medico, e Giovan Francesco de Henricis di Chieti, e destinati ad intervenire nella convenzione da stipularsi tra il Vicerè dell' uno, e l' altro Abruzzo Matteo di Capua, e Giosja d' Acquaviva, dopo che questi era stato ridotto all' ubbidienza del Re.

Giudice a Contratti Domenico di Marino Forcolario. Testimonj Don Pietro Marco de Giptiis Dottore, e Milite, Don Antonio Cirino, Don Antonello de Madriscottis, Notar Sabino de

Monte Miglilo. Notar Andrea di Giustino de Giptiis, Francesco d'Angelo, ed Errico di Venere di Chieti.

N.° XIX.

Rivelo de' Generi sotto il Governo degli Aragonesi fatto a 15 *Novembre* 1462 *XI. In.*

Oltre degli Ebrei si leggono i nomi di Giovangiacomo Valignani, Giovanberardino Cantera, Giovannantonio di Venere, Giustino Cantera, Sebastiano de Comina, Innocenzo di Alucci, Giovanberardino di Tocco, Francesco Valignani, Antonio Alucci, Giovanni Gaspari di Lecto, Pier Martino de Podio, Alesandro de Cantera, Berardino de Ciccarini, Camillo de Henricis, Giuseppe Ramignano, tutti nobili Chietini.

N.° XX.

Capitoli di tregua del 25 *Novembre* 1462. *XI. Iudizione.*

Questa tregua fu convenuta tra il Conte Antonio Caldola, Marchese di *Luguasto*, Locotenente, e Protonotario del Regno di Sicilia, tanto in nome proprio, quanto in nome, e parte dell' Excellente signor Conte d'Archi, e Conte di Montodorisio Jacobo Caldola, e loro aderenti da una parte, e lo Excellente Signor M. Orso de Orsini Conte di Manoppello tanto in suo nome, che in nome, e parte del signor Matteo de Capua Duca di Atri, del Serenissimo Re Ferdinando, e di tutte e singule

Città, e Castelle sottoposte all' ubbidienza del sudetto Re fra Pescara, e Trigno, ed in nome, e parte dell' Università di Lanzano, e suoi Castelli.

N.° XXI.

Privilegio di Ferdinando I.°, che conferma quello di Alfonso sulla Procedura Giudiziaria.

Simile Privilegio di Alfonso 1.° de' 9 giugno 1449, fu confermato da Ferdinando I.° con altro del 1.° Maggio 1483, ove fra le altre cose si legge, *quod Officiales ipsi non sint de Provincia Aprutii, et non possint, nec debeant stare in eorum Officiis ultra annum, et quod in fine anni cujuslibet stent sindicatui, et debeant, ac teneantur servare dicta privilegia, et capitula in eisdem contenta tam in solutionibus faciendis Magistro Actorum pro Scripturis, et emolumentis, quam etiam Cabalerio, et ejus famulis, et etiam circa homines, executiones faciendas, et pertinentia ad eorum officium.*

N.° XXII.

Mandato di Procura contro il Vescovo di Penne.

Attentando costui a' dritti sulla Badia di S. Stefano del Castello di Cugnoli, di patronato della Città di Chieti, fu dalla medesima stipulato mandato di Procura a' 24 Giugno 1483 in

testa di alcuni suoi Cittadini incaricati a difendere le di lei ragioni contro il Vescovo sudetto.

In tal epoca era Camerlengo Giovanni di Nicola Sabini, Giudice a Contratti Florio di Sanguineti, Testimonj Gio: Francesco de Henricis, Don Valerio de Gyziis Milite, Troilo de Gyziis milite, Marchionne de Lecta, Giovanni de Turre, e Domenico di Mascio Alucci di Chieti, ugualmente Nobili Teatini.

N.° XXIII.

Mandato di Procura per la lega tra diverse Università di Abruzzo sotto il dì 27 Luglio 1501 a favore di Federico Re di Aragona.

Nell' Archivio di Chieti evvi mandato di Procura per atto pubblico stipulato da Notar Marco Nardi d' Angelo di Pennaduomo, nel Castello di Pennaduomo, nella valle del fiume Sangro, de' signori Antonio, e Berardino de Anechinis di Napoli, in data de' 7 Luglio 1501 in testa di Notar Nicola de Ferrariis di Rocca Monfini, colla facoltà a costui di far lega a favore di Federico d' Aragona con i Conti di Popoli, Manoppello, e Palena, e con i magnifici Baroni signori de Valignano, ed altri Baroni, ed Università della Provincia Aprutina citeriore, fra le quali la Città di Chieti, Solmona, Lanciano, Ortona, Francavilla, Bucchianico, Guardiagrele, e Caramanico.

Dietro la Pergamena si rileva, che nel giorno 12 Luglio 1501 lo stesso Notar de Ferrariis presentò nel Consiglio di Chieti il citato Istrumento di Procura, e le lettere credenziali, per concertare la sudetta Lega.

N.° XXIV.

Citazione alla Città di Chieti per parte di Giordano Orsini ; Conte di Manoppello.

A dì 4 Aprile 1505 fu spedita detta citazione da Silvestro de Mascolis, Dottore dell' una, e dell' altra legge, molto caro alla Dinastia Aragonese, Regio Consigliere, Avvocato del Fisco, e Generale Auditore di Abruzzo, e Commissario specialmente delegato dal Governatore Duca di Termoli allora Vicerè di Abruzzo. Si contrasta la Patria di questo Magistrato. Niccolò Toppi Regio Archivario di Napoli lo vuol Chietino. In Villamagna esiste ancora la di lui casa diruta, con quella iscrizione di cui ho fatto altra volta menzione.

N.° XXV.

Copia autentica di grazie domandate dalla Città di Chieti al Re Cattolico Ferdinando per la conferma speciale de' suoi privilegj in data degli 11 Giugno 1505.

Le domande in ristretto furono le seguenti.

1.° D' esser mantenuta nel Regio Demanio secondo il solito.

2.° D' esser confermata in tutti i privilegj circa l' esenzione de' pesi fiscali, tanto ordinarj, che estraordinarj, collette, e sali, tanto per se, che pei suoi castelli Ripa di Theti, Casale in Contrada, e Rosciano.

3.° D' esser confirmata ancora nella concessione de' castelli, feudi, e territorj, come Casale in Contrada, Ripa de Theti, Ro-

sciano, Pescara colla fortezza, Bacro, Phelecta, S. Martino, Cugnolo colla fortezza, S. Joanni, S.to Ilario, Succedo, Anglene, Lareja.

4.° D'esser reintegrata del feudo di Manoppello colla fortezza, di cui fù spogliata da Sardo Orsini, seguace di Carlo VIII, e nemico del Rè.

5. Idem perchè la dicta Cita è capo de la Provincia de Apruzo, ed in ipsa demora lo Gubernatore de dicta Provincia, la soi gente, e Cavalli, supplica imperò vostra Cattolica Maestà se degna fareglie gratia dentro dicta Cita non allozare gente darme, nè ad pede, nè ad Cavallo, nè anche nello Casale in Contrata, Ripa Thetis et Rosciano Castella, et lochi uniti, et incorporati con la dicta Città, li quali sondo soliti contribuire alle cose necessarie, et subsidio de dicto Gubernatori, e soi genti (11)

6. Idem che l'officio de Iustitiero sia esercitato da Italiano, e non da altra Natione, et non Provinciale, et questo ad ciò li Cittadini, et Vassalli siano avuditi in suis juribus.

7. Idem la Conferma in perpetuo de lo privilegio spedito dal Gran Capitano, che confirmò tutti gli antichi Privilegj della Città.

(11) In questi tempi già assumeva la Città di Chieti il dritto di Capo della Provincia.

N.° XXVI.

Privilegio di Ferdinando il Cattolico de' 15 Dicembre 1508.

Si legge in esso, che per lo pagamento di ducati 1800 dalla Città di Chieti donato a S. M. non s' intenda recar pregiudizio ai privilegj di immunità, franchigia, ed esenzioni a favore di detta Città.

I deputati scelti all' uopo furono Profeta Valignani, ed il Dottor Giovanni Papara.

Sono rimarchevoli le seguenti espressioni:

« Quae quidem Civitas tanta fuit semper fidelitate, et amo-
« re erga serenissimos Dominos Aragoneos Reges hujus Regni, quod
« meritis suis fuit jam a Regibus ipsis reddita immunis, et li-
« bera a quibuslibet solutionibus fiscalibus tam ordinariis focu-
« lariorum, et salis, quam aliis extraordinariis quibuscumque
« cujusvis vocabuli appellatione distinctis.

Da detta Dichiarazione rilevasi, che le imposizioni ordinarie di allora erano quelle *foculariorum*, et *salis*, oltre le straordinarie.

Il Privilegio comincia coll' intestazione Ferdinandus D. G. Rex Aragonum U. S. M. D.
e quindi

Joannes de Aragonia Com.

Ripavurtie Castellanus

Amposte praefati Catholici Domini Regis Vicerex Capitaneus, et Locumtenens Generalis.

N.° XXVII.

Istrumento di Possesso del Feudo di Filetto dato alla Città di Chieti a dì 4 Agosto 1529.

Detto possesso fù dato ai Dottori Berardino de Ciccarinis, e Tommaso de Coluciis di Chieti, in virtù di disposizione del Principe di Oranges, coll' intervento del Dottore Girolamo Pitera di Catanzaro Regio Auditore nelle Provincie di Abruzzo. Questo Castello si possedeva antecedentemente da detta Città, tolto poi dopo l' invasione di Lautrech, e quindi restituito per ordine di Carlo V.

N.° XXVIII.

Capitoli di Civita di Theti, presentati a S. M. Cesarea nel 1536 per la conferma de' suoi privilegj.

Tra i medesimi vi è il XIII del tenor seguente.

Idem li Regj Provinciali Vicerè Gubernatori, et Auditori di Apruzzo con loro Officiali, et Ministri devono farvi, et fando lo ingresso, et residentia in ipsa Città di Theti, como Metropoli, et sita nel Centro de dicta Provincia, et per comodità di Provinciali, et negocianti per virtù de soi privilegj, et solito, et consueto, et per residentia di quelli ipsi supplicanti hando expeso in un Palaczo ducati quattromillia, et tucto dì expende. Et perchè multi volte per servizio de V. M. diversi casi, necessitati, occurrentie, et executione de la justitia bisogna, che cavalchene, e discorrano per la Provincia, et più, et varie Terre, Citati, et lochi, per il che li poveri Provinciali, et ne-

gocianti pateno grandissima fatica, et expesa in cercarli, et seguirli per dicti Provincia, et lochi con soi Procuratori et advocati. Pertanto supplicano V. M. se digne confermare, et quatenus opus sit de novo concedere dicti privilegj, solito, et consueto, et ordinare, et statuire per virtù de lo presente Capitolo, che in omne casu, et eventu quanto se voglia importante uno de dicti Auditori con Magistro de acti, et famigli debia far sempre firma residentia, et continuo residere, et stare, et dimorare in ipsa Cita de Theti per comodità de Provinciali, et Negotianti et evitare laffando, fatiche, et expendio predicto. Illustri Vicerex se informabit, et providebit opportune (12).

Dal resto di detti Capitoli si rileva, che sei erano allora i quartieri della Città di Chieti, come ancora oltre del Camerlengo, e Giudeci, dodeci gli Eletti, sei de' quali per tre mesi tenevano sei chiavi de la Capsa del Sigillo, e scritture de ipsa Città, e dogni regione, uno Eletto teneva una Chiave, et lo simile facevano li altri sei Eletti, per gli altri tre mesi restandi: Che questi Eletti eliggevano 24 altri uomini, cioè quattro per regione, che con ipsi Lettori erano trentasei, quali trentasei ad ogni richiesta del Camerlengo, e Giudice facevano lo Consiglio, e se chiamavano homini del Consiglio, e duravano sei mesi, e poi se tornavano a rifare. Et dicti Camerlengo, Judice, et trentasei homini del Consiglio eliggevano sexanta altri homini, cioè dieci per Regione, che si chiamavano homini del Parlamento, li quali ad ogni chiamata si congregavano in lo Palaczo di ipsa Città, che fra tutti erano novantotto che celebravano il parlamento, in nome, e parte di tutta la Città, che aveva rato, e fermo tutto ciò che da quelli si risolveva.

In un Capitolo si richiama detta Istituzione di Federico II.

(12) Lo vantava con più dettaglio nel tempo posteriore.

N.° XXIX.

Promozione di D. Antonio Dixar a Governatore delle Provincie di Abruzzo.

Istrumento degli 8 Marzo 1540 rogato nel Palazzo di Gio. Francesco Valignani contenente le lettere Patentali dell'Imperadore Carlo V datate da Madrid a favore del Capitano de' Corrazzieri D. Antonio Dixar nominato per un biennio Governatore delle Provincie di Abruzzo Citra, ed Ultra, e contenente ancora l'ingresso in Chieti come Metropoli, e posta nel Centro della Provincia; e possesso quivi dato avanti ai Regj Uditori al sudetto Governatore, il quale promise osservare, e fare osservare i privilegj di detta Città.

N.° XXX.

Mercato accordato alla Città di Chieti nel giorno di Martedì di ciascuna settimana dal Rè Filippo II. a tempo del Vicerè Cardinal di Granvela nel dì 29 Maggio 1574.

Fu incaricata la Regia Udienza di Abruzzo a prendere informo su di ciò. Dalle deposizioni di sette testimonj costò, che detta università di Chieti fosse mediterranea, sita nel Centro della Provincia di Abruzzo fra il Mare, e le Montagne, ed essere popolatissima, e Civile, abitata da diverse sorte di persone *sic extra*, come *de infra* Regno, quali ci concorrono sì per industrie, che in essa si ponno fare, et fanno, come per la residentia che in essa Città fa la Regia Udienza di Abruzzo, co' soi

Uffiziali, et familia, et che da molti tempi tutti gli Uomini del convicino sono concorsi a vendere, et comprare robbe in detta Città, li dì di Domenica, et de festa.

N.° XXXI.

Memoria sul morbo epidemico, e peste di cui fu afflitta di volta in volta la Città di Chieti.

Nell' anno 1497 la peste s' introdusse in Chieti, e fece strage de' suoi Cittadini, cosicchè in un' anno che durò, morirono circa seicento persone. Secondo narra il Nicolino pag. 177 della sua storia di Chieti, origine di un tanto male fu un certo Meco de Girio Albanese capitato da Ortona, che n' era allora infetta. Trovandosi egli nel rione di Trivigliano, tutte le persone sospette furono ivi trasportate. Era allora Vescovo di Chieti Giacomo de Baccio, mercè la carità del quale la città si liberò dal sudetto flagello.

A' principj dell' anno 1523 fu afflitta la Città di Chieti da morbo Epidemico così serio, che richiamò tutta l' attenzione del Governo, al segno che furono spediti da Napoli de' Commessarj deputati, de' quali il nostro Archivio ci ha conservato i nomi di Annibale Capano, e del Dottor Giovanni di Nicastro, i quali diedero le più energiche disposizioni, onde riparare a tal flagello, che minacciava l' intiera Provincia, ed il Regno. Se debba prestarsi fede al Nardi, Panegirista della Nobile Famiglia Valignani, Chieti fu salvata in tal rincontro dalla prudenza, ed attività di Profeta Valignani Camerlengo di quel tempo, a tal uopo incaricato dal Vicerè, e Regio Collaterale, dandogli la facoltà di fare eseguire i bandi, ed ordini per ciò emanati, di far morire, mandar in Esilio, e cacciar via tutti quelli, che avessero minimo sospetto di contagio, d' infocare case, di bruciar robbe,

o suppellettili, comandando a tutti sì Cittadini, che Forestieri un'esattissima ubbidienza a' di lui voleri.

Ciò che è piacevole a sapersi in tal rincontro, che siccome si eran date delle disposizioni di tenersi chiuse le osterie, e le taverne durante il sospetto di un tal male, e di togliersi le Scafe, che menano a Pescara, con proibirsi a' Chietini di portarsi in altri luoghi, come sospetti, così i Deputati, e Sindaci di Chieti Giovanni de Alutiis, Nicola Bentivenga, e Cicco de Venere si opposero a tal mandato con istanza di contrario imperio, dicendo ciò pregiudicare a' dritti della Città, ed alla conservazione del suo possesso sì della Terra di Pescara, che delle Scafe; Istanza rigettata, come frivola in quelle circostanze, con uno *stat in decisis citra praejudicium jurium civitatis.*

Nell'anno 1526, fu nuovamente Chieti attaccato da Contagio. Fu mandato a prendersi in Lanciano per sanare gl' infermi un tal Maestro Cerusico di Napoli, cui furono assegnati quindeci ducati al mese, vitto, casa, e letto. Un' Istrumento stipulato a 16 settembre 1526 *in Civitate Lanciani extra muros* e propriamente in *quodam vineali Magnifici Domini Achillis Ritii prope moenia dicte Civitatis*, per mano di Notar de Nardis, avanti di cui costituito Maestro Giacomo Cirugico di Napoli da una parte, e dall' altra lo spettabile Uomo Nicola di Cioglia di Chieti; il primo promise, e si obbligò accedere a' detta Città *contagione pestis epidemiae polluta*, ed ivi medicare Cittadini, ed abitanti *epidemiae pestis egrotis*, *et egrotandis*, e permanervisi fintantocchè la Città sudetta non fosse libera da detta contagione, e non ricuperasse la pristina sanità; il secondo all' incontro promise nel nome come sopra, dare, pagare, ed assegnare al detto Maestro Giacomo per mercede, e salario in ciascun mese ducati quindeci, vitto conveniente, *cum mediocri cubili.*

A dì 28 Maggio 1531 apparisce essere stato saldato il pagamento dovuto al medesimo professore.

N.° XXXII.

Memoria su' danni avvenuti in Chieti in tempo del Terremoto.

Da un' Istanza degli Amministratori della Città di Chieti, ove si domanda togliere il sequestro su i beni posti a petizione de' suoi creditori, e di liberarsi a suo favore la somma di docati 600. oo per impiegarsi alla rifazione della Casa del Pubblico Parlamento, Corte Civile, Archivio, ed Orologio, si rilevano le scosse de' terremoti occorse nel mese di Febraro 1703 e nel mese di Novembre 1706, per le quali precipitarono le Fabbriche del pubblico Parlamento, della Corte Civile, e dell' Archivio, ed anche la Torre dell' Orologio; cosicchè la Città trovossi obbligata di congregarsi ne' suoi parlamenti in una bottega, ove ancora il Giudice reggeva giustizia. Si rileva ancora, che nel 1707 la Città somministrò alle truppe tutto il bisognevole nell' assedio di Pescara.

N.° XXXIII.

Memoria dell' antica Autorità del Camerlengo di Chieti.

All' arrivo del nuovo Preside, il Camerlengo di Chieti era al suo fianco, precedente agli Ufficiali Regj sino alla Cattedrale, e da questa partendo l' associava nel Tribunale, ove sedendo dava il giuramento al detto Magistrato, il quale giurava osservare i Capitoli, e privilegj de' Chietini, come ancora di ben governare la Provincia. Col quale atto prendeva il Preside il possesso della carica, e se ne rogava all' istante medesimo l' Istrumento per mano di pubblico Notaro, del Giudice a Contratti, e de' Testi-

monj. Locchè si praticava ancora nel possesso dato da' Camerlenghi a Regj Uditori.

Congregava, come ancora congrea il Camerlengo, il Decurionato a suo piacere.

L'ufficio del Camerlengo a' tempi del Nicolino durava sei mesi, e l'elezione del medesimo facevasi due volte l'anno a 24 Febbraro, ed a 25 Agosto, e cento erano i Parlamentarj.

Dopochè il Camerlengo veniva eletto, l'Arcivescovo, o in di lui assenza il Vicario, gli dava il giuramento nella Chiesa Metropolitana di bene amministrare.

I Cittadini delle terre di Ripa, del Casale, e di Rosciano incorporate alla Città di Chieti eligevano i loro Amministratori coll'intelligenza della medesima; anzi eran tenuti gli Ufficiali delle terre istesse in segno di riconoscenza, e di omaggio, ed a titolo di onorario li giorni di Pasqua, e di Natale presentar doni al Camerlengo Teatino, ed al Giudice del Civile. Per effetto del privilegio de' Pugni, il Camerlengo qual Giudice competente ebbe la facoltà di conoscere le cause di tale pertinenza, di esigere in danaro la pena, la quale sebbene fosse arbitraria, pure per consuetudine fu fissata a cinque carlini. Quest' Autorità del Camerlengo fu estesa, poichè se in siffatte cause avveniva qualche ferita casuale, precedendovi anche delle ingiurie, il Camerlengo istesso ne prendeva cognizione, e ne esigeva la pena, e tanto la Regia Udienza, che il Regio Governatore non potevano intromettersi in dette cause, anzi essi stessi le rimettevano al sudetto Camerlengo, come costa da varj Decreti esistenti nella Corte del Civile.

Per delitti commessi ne' feudi di Succeto, Reja, S. Giovanni, ed altri, il Camerlengo aveva l'Autorità, e la preminenza di conoscere le cause sì Civili, che Criminali, come apparisce da Privilegj, e da Decreti dell' Udienza, e dal Regio Giustiziere.

Nelle Cause tanto Civili, quanto Criminali avvenute nella Ripa, e nelle altre terre riunite i loro Camerlenghi eran tenuti di annunziarle al Camerlengo Teatino, il quale conosceva sola-

mente le Cause Civili, spettante le Criminali al Regio Giustiziere, come dal Privilegio dell' anno 1547.

Al Camerlengo Teatino spettava la custodia notturna della Città di Chieti, avendo l' Autorità di ordinare a' Cittadini della medesima di far la ronda sino alla mezza notte, e da questo tempo sino a giorno il Governatore. E se dopo il terzo suono della campana, che volgarmente dicesi terza, trovavasi qualcuno senza lume per la città, si poteva carcerare, ed esigersi la pena dal detto Camerlengo. Similmente le porte della Città che erano otto si aprivano, e serravano per ordine del Camerlengo.

Nel passaggio, e dimora de' Soldati il Camerlengo aveva tutta l' Autorità di ordinare a' Deputati de' Quartieri di fare Cartelli di alloggio, ed Egli poi lo distribuiva a' Militari, assegnando a ciascuno la rispettiva abitazione.

Ebbe ancora l' autorità d' imporre non solo il prezzo, ossia l' assisa sopra i commestibili da vendersi tanto nella pubblica piazza, che privatamante nelle botteghe, ma ancora di conoscere la qualità de' medesimi, cosicchè trovandoli di cattivo odore, e guasti, li poteva far gittare fuori le mura della Città. E senza stima chiunque vendesse tali commestibili incorrerebbe alla pena di carlini cinque, e della perdita de' medesimi commestibili, applicando la metà in beneficenza della Città, e l' altra all' affittatore della Gabella.

Aveva la Giurisdizione nelle cose concernenti alla grascia, ed alla buona Amministrazione della Città, condannando, e facendo eseguir la pena contro quei, che commettono frodi, cosicchè la Regia Udienza non poteva intromettersi, nè impedire il procedimento del Camerlengo.

Aveva sotto di se addetti al suo servizio, e della Città sei servitori chiamati balivi, salariati, vestiti tutti di egual colore, i quali lo seguivano nelle funzioni. e nell' esercizio della carica, con avere il dritto di mandarli in prigione in caso d' inobidienza.

Godeva di taluni dritti, che riguardava funzioni Ecclesiastiche. Eligeva il Predicatore dell' Avvento, e quello della Quare-

sima, senza che l'Arcivescovo poteva impedirlo. Sedeva nella Metropolitana Chiesa in compagnia del Giudice, e dell'Avvocato della Città in un banco separato, adorno di panno, ove eran dipinte le armi della Città, vicino al luogo, ove sedeva il Preside co' Regj Uditori, ed in atto della Messa riceveva anche egli l'incenso dal Prete, siccome lo riceveva in altre Chiese, nelle quali si celebrava qualche festività. Nel giorno di Natale trovandosi il Camerlengo ad udir la celebrazione della messa, per antica consuetudine della Città, in segno di letizia buttava del danaro nella Chiesa.

Quando il Camerlengo andava nella Regia Udienza per qualche affare di Città, o veniva invitato per qualche informo, aveva il dritto di sedere in Ruota, e mentre riferiva aveva spada e cappello, come Ufficiale, e Principe della Città.

Ne' Pontificali dell'Arcivescovo era solito per privilegio il Camerlengo pro tempore versar l'acqua nelle di lui mani, facendo uso di una sopraveste equestre, come si conferma dal dispaccio in data de' 9 Marzo 1693 ottenuto dal Barone Diodato Toppi.

N.º XXXIV.

Privilegio della Città di Chieti per far rendere Sindacato a Presidi della Provincia, ed a tutti gli altri Uffiziali della medesima.

A 22 Ottobre 1586 l' Università di Chieti in pubblico parlamento convocato nel Palazzo della Città dal Camerlengo D. Filippo Valignani, costituì Procuratori in Napoli, ed in Chieti cioè per Napoli i magnifici Francescantonio Scacia, e Notar Gio. Battista Spignarderio, e per Chieti il Magnifico Giuseppe Liberatore per far stare al Sindacato D. Vincenzo Pandone Conte d' Ugenti, già Governatore delle Provincie d' Abruzzo a termini de' Privilegj della Città di Chieti. Ecco la risoluzione Parlamentaria su detto assunto inserita nella precitata procura de' 22 Ottobre 1586.

Sopra la prima proposta avendo piaciuto a S. E. il Vicerè d' ordinare che il Signor Conte d' Ugento, Governatore di questa Provincia dia Sindacato, e Conto della sua amministrazione, ed intendendosi che detto Conte si trova in Castel di Sangro, e che siano andati i banni del suo Sindacato, ed avendo noi Privilegj, che li Signori Governatori, ed altri Uffiziali debbono stare a Sindacato in questa Città, si è conchiuso, e risoluto che per l' osservanza di detti privilegj si mandi non solo a Napoli a S. E. ma alla Corte ancora, se sarà necessario, si spenda ogni danaro, perchè il Signor Conte torni a dare Sindacato a questa predetta Città; ma che per buona creanza si scriva a detto Signor Conte le ragioni, che ha la Città di chiamarlo, che venghi quà ad assistere al suo Sindacato, servata la forma di detti Reali nostri privilegj: Ed acciocchè le cose predette si pos-

sono eseguire si spedisca procura speciale in persona de' Magnifici Antonio Scarcia, e Notar Gio. Battista Spignarderio in Napoli, e del Magnifico Giuseppe Liberatore in Chieti in solidum al Sindacato del predetto Convento, contro il quale si esponga querela degl' infrascritti capi videlicet I. D'aver rotti li privilegj in far portare la Commissione del Signor Auditore Ulcano in Lanciano, et de usurpata jurisdictione, essendo lui in Lanciano Commissario, et non Governatore. 2. D'aver astretto il Signor Camerlengo a pagar de' denari della Città le vetture, et cariaggi suoi, et de altri aggravii, et ad denunciare ogni sorta di delitto, che abbia commesso tanto in commettendo. Et volentes ec.

Altro esempio di Sindacato, contro Marcantonio Spina, già Giudice della Curia del Giustiziere di Chieti.

A 21 Giugno 1587 nel pubblico Parlamento convocato dall' Eccellente D. Antonio Sanguineto, ove si costituì Procuratore Notar Ippolito Briganti si rileva quanto segue:

Capita danda, et presentanda contra Magnificum U. I. D. Marcum A. Spina olim judicem, et Assessorem Illustrissimi D. Iustitiarii Theatini.

In primis porrigenda est querela in forma contra eumdem Magnificum Sindicandum, qualmente contra le forme della Regia Pannetta è contravenuto, e fattosi pagare più di quello, che appare in detta Pannetta, così in decreti, come in accessi fatti.

Item porrigenda est querela, qualmente in molte, e diverse cause civili, *et civilissime*, e di danni dati, non ostante molte proteste fatte dal Magnifico Procuratore della Città, in quelle ha proceduto contro la forma de' privilegj, e giurisdizione della Città.

Item come si ha usurpata la giurisdizione della Città con

le cause, che sono occorse, nel feudo della Reja contro la forma dell' antiqui, et autentici privilegj.

Item in alcune cause civili forse rimesse si ha fatto pagare il Decreto assai più di quello, che sta alla pannetta.

Item come si ha tenuto carcerate molte persone per testimonj, e poi, per guadagno il Decreto l' hanno rilassati a preghiera in causa di poco, o nullo momento.

Item che si abbia da procedere contro esso Magnifico Sindicando per via in quistione generale.

Item ha facto denari pagare a quelli, che sono stati della Compagnia, e guardia del signor Camerlengo sotto pretesto che andavano senza foco.

Item si ha da querelar con accusa di estorsione, et di composizione fatte in cause criminali, nelle quali non posseva componersi, nè transigersi.

Item si ha da querelare de juramento falzo, nel quale è incorso quando pigliò l' ingresso del suo Officio, jurando di osservare tutti i Privilegj della Città, ed a tutti ha contravenuto.

N.° XXXV.

Possesso dell' Arcivescovo di Chieti.

A di 16 Marzo 1578 D. Girolamo de Leonibus Arcivescovo e Conte di Chieti, costituì suo procuratore D. Girolamo Benincasa della Città di Ancona suo Vicario, a prender in suo nome il possesso dell' Arcivescovado di Chieti, si costituì a prendere il possesso alla presenza dell' Arcidiacono D. Carlo Valignani, del Camerlengo D. Filippo Valignani, e del Giudice D. Gio. Vincenzo Papareo, e del Procuratore di detta Città D. Giuseppe Liberatore, il quale a tal' effetto alzando la voce disse al Procuratore dell' Arcivescovo queste parole: « Ci rallegriamo tutti della provvisione degnamente fatta in per- « sona di Monsignore; però è solito di giurare di osservare alla « Città i privilegj, i Capitoli, costituzioni ed altre consuetudini « di essa Città; perciò si prega S. S. Illustrissima, ed V. S. « lo facci » — Il Vicario rispose le seguenti parole — Io dico « questo, che Monsignore non mancherà di osservare tutto quel- « lo che dagli altri Predecessori è stato solito» = Allora l'Arcidiacono prese per la mano il sudetto Procuratore di Monsignore e simultaneamente aprendo, e chiudendo la Porta di detta Chiesa, e caminando per la Chiesa sudetta andò all' Altare Maggiore dalla parte superiore della medesima, coll' intervento de' Reverendi Sacerdoti D. Giovanni de Nonna, D. Vincenzo de Letto, D. Matteo de Turris, D. Donato de Carceribus, D. Vincenzo Tarantelli, e D. Domenico Colucci Canonici, con D. Colantonio Ciaretelli Sacrista, Giuseppe Lisia, Vincenzo Mezzario, Giustino Paluzii, D. Clemente Ciamaglica, ed altri Chierici ivi astanti cantando ad alta voce il *Te Deum laudamus*, e posero lo stesso Procuratore nella Cattedra dell' Arcivescovo Teatino, e facendo altri atti in segno del vero, reale, e corporale possesso di detto Arcivescovado.

N.° XXXVI.

Memorie circa l' antichità della Residenza della Regia Udienza Provinciale di Abruzzo, e sue vicende.

Sia stata in Chieti da Normanni fissata la residenza della Giustizia, come credè Girolamo Nicolini (13), sia stata in Lanciano collocata dalla Dinastia Angioina, come asserì il Pollidori (14), mi guarderò bene in fatto sì dubbio, ed oscuro adottare l' uno, o l' altro parere, ma seguendo l' opinione de' più cordati Scrittori, mi unirò ad essi, giudicando che ab immemorabili andarono vagando i Giustizieri col loro Uditorio, tutto diverso dalle Regie Udienze, introdotte dappoi nelle Provincie pei luoghi ove il bisogno il richiedeva, ne si fissarono colà, ma alternarono la loro stazione a misura delle occupazioni di cui erano incaricati. Quindi legiamo gli atti e scritture fabbricate innanzi ai medesimi, non solo in Chieti, ed in Lanciano, Città egualmente cospicue, ma in Teramo, Campli. Solmona, Ortona, Frisa, Torino., Villamagna, ed in altri paesi degli Apruzzi (15).

(13) Nicolin. De auct. Cam. Theat. lib. 1 N. 64 ed ist. di Chieti lib. 1. Cap. III.

(14) Polid. Dissert. De orig. nomin. Aprutii, et Dissert. de Svev. Andeg. Arag. et Austr. ec.

(15) Così Monsignor Ludovico Antonio Antinori nel 1504 e 1505 Francesco d' Afflitto di Napoli Regio Consigliere, ed uditore di due Abruzzi seguiva il Vicerè D. Fabrizio Colonna, e poi Duca di Termoli in qualità di Vicerè, e segnava esso l' Afflitto le date nella Regia Udienza. ved. instr. 27 Jun. 1505 v. *Frisa.*

A Maggio del 1506 dimorava in Villamaina l'uditore del Governatore di Abruzzo solito a posare ovunque lo chiamàvano gli affari, e rammentando un Decreto di lui il Vicerè del Regno, lo dice emanato all'udienza del Governatore nella Provincia d' Abruzzo; si nota questa formola perchè non si equivochi, come taluno ha fatto, e si prende per già istituita la Regia udienza in corpo

Ma non tardò molto, che ai principj del secolo XV sotto i Regni di Ferdinando il Cattolico venne stabilita permanente-

---

di Tribunale in esso Abruzzo. v. Decr. Auditor. Gubern. Apr. dat. in Terra Villamainae 20 Maii 1506 insert. in Mandam. Vicer Neap. 1 Jun. 1510 in Archiv. S. Mar. Nov. Lanc. n. 429.

Era nel Marzo 1432 Giustiziere di Abruzzo Citra Antonio Dentice, ed aveva per suo Giudice Collaterale il Dottore Giacomo Cavallo di Amantea. Pare che risedesse in Turino, se non fu piuttosto in occasione di affari, o di Visita. V. instrum. 14 Mart. 1432 V. Turin.

Così Palma Vol. 2. pag. 217.

L' Udienza Aprutina non aveva ancora residenza fissa in alcun luogo. Martino Cornacchia Sindaco Speciale la trovò in Lanciano a 7 Giugno 1518, ed accadè con successo per l'esecuzione di alcune Provvidenze del Collaterale.

Lo stesso pag. 228,

Noteremo anche un' altra volta che la Regia Udienza degli Aprozzi non aveva residenza fissa in alcuna Città, ma che continuava ad essere in una specie d'ambulanza. Ai 28 Agosto 1522 teneva le sue sedute in Teramo, come costa da una Sentenza, colla quale certi Canzanesi furono condannati a corrispondere al Cap. Aprutino le decime dovute alla Chiesa di S. Giovanni *in pertinentiis Castri diruti Visciani de Territorio S. Acti*; ben' inteso che avendo eglino ad opporre cosa, comparissero avanti gli uditori *Vel Terami, vel alibi, ubi dicta audientia adesse contingerit* (Arch. Cap. num. 271). Negli anni prossimi seguenti andò a' fissarsi però stabilmente in Chieti; giacchè fra i motivi addotti da Clemente VII nella Bolla di erezione Metropolitana della Cattedrale Teatina del 1. Giugno 1526 riportata da Ughelli, vi è che quella Città era costituita capitale di tutta la Provincia, residenza del Vicerè, e del Regio Uditore.

Lo stesso pag. 169.

Da un foglio esistente nell' archivio di Civitella, relativo all' amministrazione della Giustizia: *Capitula Capitanei Regie Terre Civitelle, instituendi singulis annis per* S. R. M. *decretata per Illustrissimum Dominum Don Ferdinandum de Aragonia, Capue Principem, Ducalem primogenitum, Regium Nepotem, et Generalem Locutenentem, secundum que, et ad que tenebitur Capitaneus, qui pro tempore erit in dicta Terra*, apparisce che tutti i Capitoli senza eccezione hanno la decretazione *Placet Domino Principi.* La data è di Chieti de' 9 Novembre 1482. La firma del Principe è contrasegnata dal Segretario Francesco de Marco, e da Francesco de Rainaldis uditore.

mente in Chieti la sede de' Tribunali, composta di un Preside, un Caporuota, di un Avvocato Fiscale, di due Uditori, e di un Segretario, con Uffiziali subalterni.

Quando il Papa, Clemente VII, nell' anno 1526. innalzò quella Cattedrale all' eminente dignità di Metropolitana, dandole per suffraganei i Vescovi di Lanciano, di Atri, e Penne, fra le ragioni, onde disse di esser mosso a ciò fare, vi fu quella, che in essa come Capo di tutta la Provincia, resideva per munificenza dei Re di Sicilia, il Vicerè ossia il Preside col Regio Tribunale. Non vi è parola della Bolla di quel Pontefice, ove non risplenda la celebrità della Città di Chieti, o dove non si mostri la di lei superiorità sulle altre Città degli Abruzzi.

L' Imperadore Carlo V con Privilegio dato nel 1500 in Castelnuovo, permise che i Regii Uditori finito il loro Ufficio dovessero Sindicarsi nella stessa Città di Chieti, locchè mena a credere, che ivi in quell' epoca risedeva il Tribunale Provinciale.

Lo stesso pag. 180.

Della permanenza del Duca di Calabria in Chieti sullo spirar di Giugno 1485, costa dal provvedimento da lui fatto nella Città di Chieti ad Istanza de' Canonici Aprutini cioè *Magnificus Michael de Calatia* (*Capuano*) *Ducalis Auditor, qui pro aliis Regiis negotiis in Provinciam profectus est, de supplicatis se informet partes audiat, et justitiam expeditam faciat, provvidendo super intermediis cause, prout de jure fuerit: Et in singulis ita provideat ne supersit locus juste querele. In Civitate Teatina* 29 *Junii* 1485. Tale rescritto fu presentato al Cajazzo in Teramo li 12 Luglio. Ai 22 si spedì la citazione. Gli atti cominciarono in Teramo, e si proseguirono in Campli sino ai 6. Settembre dello stesso anno.

Lo stesso pag. 193.

Filomarino Vicerè delle Provincie di Abruzzo Citra, ed Ultra erasi trovato in Teramo nel Luglio, e nell' Agosto dell' anno 1498 insieme col suo *Uditorio Aprutino* ed il Decreto in data di Teramo sortì a 23 Agosto. In esso il Vicerè col suo uditorio commise all' esimio Dottor de' Decreti Antonio de Amandis di S. Ginesio, Vicario Generale del Vescovo Porcelli di mettere in possesso il capitolo dell' usurpato terreno. Quest' uditorio, o udienza del Vicerè, non formava ancora un Tribunale collegiato, come poi furono le Regie Udienze: Nè risedeva fissamente in alcune Città, ma posava ovunque il richiamassero gli affari.

Giovanni de Grandis, che fu nel 1586 Regio Uditore nell' Udienza di Chieti coll' annua pensione di ducati 400, nel suo trattato *De bello Exulum* commemora un tal Privilegio, e ne assegna la ragione, *quia in dicta Civitate resident nobiliores, et Principaliores Provinciarium, et adest copia Doctorum Insignum.*

Dopo la mentovata Bolla Pontificia, si legge presso il Toppi de orig. Sac. Reg. Cons., che Carlo Tirone di Picerno nel 1566 trovavasi Uditore in Chieti, siccome al pari circa questa istessa epoca, vi si trovava l' Uditor Livio Margarita, la cui figlia Anna si maritò col celebre Giureconsulto Titino, ed Avvocato de' Poveri Giovantomaso Toppi.

Nell' anno 1646 esausta la Regia Corte di denari, fu obbligata a vendere la Città di Chieti al Duca di Castel di Sangro D. Ferdinando Caracciolo; e divenuta perciò la stessa Baronale ebbe ordine la Regia Udienza di trasferirsi in Ortona. Mal soffrì la Città di Chieti una tal alienazione. Basta dire, che dopo pochi mesi che seguita era la suddetta vendita, si stipulò pubblico, e solenne istrumento, mediante il quale la detta Città promettendo di pagare alla Regia Corte ducati 20000 ottenne dalla medesima vàrie grazie, delle quali le principali furono d' esser rimessa nel Regio Demanio, e che il Tribunale tornasse a fare residenza in Chieti, come Capo della Provincia. Il qual Privilegio non ha sofferto fino a questo punto alcuna interruzione, o cangiamento..

Non fù prima dell'anno 1641, narra Monsignor Antinori (16) che ad istanza del ceto degli Avvocati Aquilani fù situato in Aquila la Regia Udienza. Nel giorno 26 Luglio di detto anno si prese il possesso da questo Magistrato. Se ne incise l' iscrizione, in cui si fece memoria esser stata partita in due la giurisdizione delle Provincie. Vi si notarono il nome del Vicerè, del primo Preside Mugnoz, degli Uditori Pompeo Giuniano, Gio: Maria Cam-

(16, Memor. istoric. d' Apruzzo tom. IV p. 287.

pana, e Giovanni Errera Juritta. Il Giuniani Capuano di Patria, ebbe il grado di Caporuota, il Campana Pugliese, e l' Errera Spagnuolo, lo ebbero di Uditori. A costoro si deve aggiungere Capobianco Avvocato Fiscale. Conosciuto l'ingegno, e la facondia del Giurista Giuseppe Angelini, fù Eletto nell' udienza stessa avvocato de' Poveri.

Fra le prime cause fù in questa udienza introdotta una controversia di confini sul territorio di Porcinaro ad istanza delle genti di Mascioni.

La Città di Chieti, soggiugne lo stesso Prelato, (17) che si pretendeva fin dal tempo della sua edificazione Capo, e Metropoli di Popoli Maruccini, e poi Colonia Romana, e residenza de' Magistrati di quella Repubblica, ed a tempi Longobardi, sotto i Duchi di Benevento essere stata ora Gastaldia, ora Marca ed ora Contado; e che sotto il Regno de' Normanni si era tenuta per eretta in grado di Capo, e di Metropoli di tutto Abruzzo, e così sotto gli Svevi, ed Angioini; e più sotto gli Aragonesi, anche dopo diviso l' Abruzzo in due Provincie, una di quà, e l' altra di là del fiume Pescara, e fatta residenza de' Giustizieri, de' Vicerè, e poi de' Presidi col Tribunale dell' udienza per le due Provincie, sebbene col Tesoriere particolare di una sola amministrazione del Patrimonio Reale; essendo stata per maggiore commodità de' popoli divisa la Provincia anche nell' amministrazione della giustizia colla residenza del nuovo Preside, e della nuova udienza nell'Aquila, non cambiò ne di titolo, ne d' insegne. Si continuò a titolare *Chieti Regia Metropoli*, *e principale Città dell' una*, *e dell' altra Provincia Aprutina*, e seguì a tenere l' Arma coll' impronto di Achille armato a Cavallo colla spada alla mano in atto minaccioso.

Organizzati poscia i Tribunali del Regno sotto l' occupazione Militare con disposizione de' 20 Maggio 1808, Chieti non lasciò di essere residenza de' due Tribunali Civile, e Criminale

(17) Ibidem pag. 151.

nell'Abruzzo Citeriore, come lo furono Teramo nel primo Abruzzo Ulteriore, ed Aquila nel 2.° Abruzzo Ulteriore.

La Città di Lanciano meritò nel tempo istesso d'esser dichiarata Sede del Tribunale di appello delle tre Provincie di Abruzzo, e vi rimase sino alla nuova riorganizzazione Giudiziaria del 1817, quando con Legge de' 29 Maggio per volontà e moto proprio di Ferdinando 1.° di gloriosa memoria, fu trasferita in Aquila sotto il titolo di G. Corte Civile.

N.° XXXVII.

Contestazione tra la Città di Chieti, e la Città di Lanciano per la suffraganeità de' Vescovi Lancianesi.

Nel 1547 aveva sofferto il Vescovo Teatino di aver perduta la superiorità in Lanciano. Si era incominciata lite da Guido dei Medici, e proseguita per via di appellazioni avanti a quattro Uditori della Camera Apostolica, talchè Paolo III nè deputò un' altro ad istanza de' Lancianesi esageranti gli scandali, e gli omicidii succeduti, (18) pei quali il Papa Leone X aveva eletto Lanciano Vescovado, e l'aveva esentato da qualunque superiorità del Vescovo Teatino. È che se poi dal Papa Clemente VII era stato Guido fatto Arcivescovo, e si era perciò controverso di nuovo per la superiorità Metropolitana, e ne avea Guido riportato Decreto favorevole, contro del quale si era appellato, dopo morto Guido, e succeduto Amministratore dell' Arcivescovado in Chieti Giovan Pietro Carafa, costui senza far menzione della lite aveva ottenuto l'esecutoriali, ed in vigore di quelle

---

(18) Monitor. A. C. dat. Rom. 1. Aprile 1547. Ind.8. Paul III. A. 13 in Arch. Cath. Lanc. N. 55. et N. 323.

aveva invocato, ed attestato senza citare prima la parte. Si aggiunge dal Papa, che per ordine del Cardinale Guidiccioni venisse inibito l'Arcivescovo a procedere con interdetti, ed a comparire avanti l' ultimo Uditore delegato, il quale spedì monitorio in que' termini. Impetrò sopra di esso la Communità il Regio Beneplacito, perchè durante la causa, nulla attentasse l' Arcivescovo. (19)

Si disse allora, che le due Chiese, e gli animi de' Cittadini coll' elezione del Vescovado di Lanciano, in parte acchetati, da che il Papa Clemente VII l' aveva riassoggettati a Chieti, eretta quella in Metropoli, proruppero in discordie più acerbe, che andarono tuttavia crescendo, e divenendo vieppiù moleste. (20)

Nel 1547 Giovanni Urria Vicerè degli Abruzzi, succeduto al Brancia, incontrate discordie per l' esecuzione del Decreto della suffraganeità, inchinò ad interporsi per toglier via con qualche accordo la controversia. (21) Si ridusse il Trattato a progetto di composizione: cercarono i Chietini, quando Lanciano avesse voluto restar' esente dalla Metropoli ducento trentacinque ducati annui da pagare in Chieti, o in Roma, ed altri ducati mille in termine di due mesi, e dippiù tutto quello, che in Roma si fosse dovuto spendere dai Sindaci delle due Città per impetrar l' assenso del Papa. Furono deputati dalla Città di Chieti per conchiudere Giovan Tommaso Colucci, Gio. Andrea Valignani, Gio: Francesco Onofrii, Giustino Candela, Giuseppe Sanguineto, Alfonso Cesarei, Ottaviano Briganti, Giacomo Araneo, e Gio: Antonio di Venere. Il trattato andò in lungo, ed i Lancianesi si spiegarono di voler pagare duc. 2000. in compra di annui ducati 235: da percepirsi all' Arcivescovo Chietino dopo

(19) Reg. Exequut. Proreg. dat. Puteol. p. Collater. 11. Maii registr. in Commun. rer. Eccl. 8 fol. 235 in eod. Archiv. n. 324.

(20) Polidor. Ant. Frent. V. 2. Differt. 5.

(21) Fell. Chr. Ur. Anx. c. 17 n. 6.

l' assenso Pontificio, ma nulla oltre di ciò, se non che annui ducati 235, e restò in tal piede l' affare per qualche altro anno.

Era Vicario Generale in Lanciano Antonio di Fazia.

Nel 1559. si seguiva ad agitare la causa coll' Arcivescovo di Chieti contro la Città di Lanciano. Aveva l' Arcivescovo ottenuto termine a Sentenza dal 1 Luglio 1558, ma fatta relazione in contumacia, avea la Città riportato a 27 Febbrajo di questo anno Decreto, che non si facesse conto di quel termine, il quale per appellazione prorogato, e commessa la causa all' Uditore Palcotto, da quello a' 17 Marzo fu profferita Sentenza dichiaratoria contro di Lanciano. (22) Non ubbidì la Città, e si procedette a scomuniche. Nè potendo i Lancianesi dalla Signatura ottenere l' assoluzione per motivo delle vacanze generali domandarono la sospensione dell' interdetto almeno per tre mesi, ma fu rimessa la supplica al Giudice competente. (23)

L' Arcivescovo avea domandata quella remissione, anche in vigor di un decreto del Vescovo di Fiorentino, onde fosse commessario nella causa, della quale non si era appellato. (24) Indarno si fecero eccezioni dal capitolo, e dal clero d' essere orrettizio il Breve con cui fu eretta Chieti in Metropoli, perciocchè non era quella Città nel centro della Provincia, ne di facile accesso, nè di giro maggiore delle altre, nè più frequentata di Lanciano. Non aveva intorno a se altre Città, ma da lati, e molto distante, e dall' altro il mare, non aveva intorno il proprio Vicerè, bensì il Giustiziere, non suo, ma di tutto l' Abruzzo giudicante non già nelle prime, ma nelle cause d' appellazione, e non di Chieti, ma di tutta la Provincia della quale non era la capitale, ed i sindaci suoi ne' parlamenti in Napoli erano posposti a quei dell' Aquila, e di Lanciano; e se Goffredo fratello

(22) Sent. S. Rot. 17. Mart. 1559 in Arch. Cath. Lanc. n. 345.

(23) Memor. et rescript. 8 Jul. 1559. in Arch. Cath. Lancian. N. 34. 348.

(24) Script. in fact. in eod. Archiv. Cathedr. Lanc. n. 349.

di Roberto Guiscardo l' aveva detta capitale, non era valuto quel titolo, nè poi osservato. Non aveva ottenuti maggiori privilegj di quei di Lanciano dai Re, ed avere talvolta voluto partecipare di quei di Lanciano. Non risedeva sempre in essa l' Udienza, ma talora nell' Aquila, e tal'ora in Lanciano, come in quell' anno, e come assai spesso, nè la residenza forma la prerogativa di capitale, che anzi i Governatori delle Provincie solevano per Legge di loro istituzione accorrere in varie parti. Nè i Baroni di esse Provincie convenivano a trattare affari universali in Chieti, ma in Napoli. La Chiesa, il capitolo, il clero di Lanciano non essere inferiori a quelli di Chieti per sapere, o per costumi. L' erezione di Chieti in Metropoli essere dispiaciuta alla Provincia, ed essere stati taciuti gli scandali, e le liti quante volte quella Città si era voluta rendere superiore alle altre. Essere le Chiese di Abruzzo vicino a Roma, ne riconoscere altro Metropolitano, che il Papa, e quella di Lanciano essere stata dismembrata dalla Diocesi di Chieti, e fatta Cattedrale a titolo oneroso del pubblico, che paga annui ducati quattrocento di camera alla Mensa, per non essere soggetta a Chieti; e perciò nelle cause di appelazione, anche dopo l' istituzione in Metropoli, non aver appellato, che al Papa. Essere state sempre quelle due Città discordi per le fiere cercate, e non ottenute da Chieti; per le opposizioni fatte a Lanciano pel Vescovado, e presentemente pel dritto Metropolico, dopo una dimembrazione cercata fino dallo stesso Rè. Doversi a ragione temere le pubbliche voci minaccianti omicidj, e partiti. Avere Clemente VII deliberato la rivocazione della suffraganeità di Penne. Averla eseguita Paolo III che avrebbe fatto lo stesso per Lanciano, se tutti questi motivi si fossero a lui presentati. Essere stato Lanciano sempre divoto alla S. Sede, ne potersi di tanto vantare Chieti, che aveva favorita l' invasione de' Longobardi, e che ne aveva poi riportata la pena dal Re Pipino collo smantellamento. Essere Lanciano celebre, e famoso in Italia, ed in Europa per le sue fiere, pel clima, pel sito, per la fertilità de' Campi, pei privilegj della campana di Giustizia, e delle

assise. Godere le pubbliche rendite d' oltre a settemila ducati, essere i suoi cittadini più stimati, e più esercitati dai Re, e numerare perciò più capitani, e Soldati. (25)

Nel 1559 tentato invano ogni trattato per indurre o i Chietini ad accordo, o i Lancianesi a cedere sul punto di riconoscere Chieti in Metropoli non meno dall' Arcivescovo Caraffa fin al 1549, (26) che da successori Bernardino Maffei poi Cardinale quale morì nel 1553. Marco Antonio fratello di lui poi Vicario, e quindi Datario, e Cardinale in Roma; finalmente avendo questi in sua assenza mandato a regger la Sede di Chieti col titolo di suffraganeo (27) Francesco Monaldo Arcivescovo di Tarsi, e Chietino di Patria fu per opera di costui la Città di Lanciano interdetta, e furono a 21 di Luglio di notte affissi i Cedoloni alla porta di S. Nicolò, non essendo riuscito di giorno, perchè la Città pel timore veniva colla maggior diligenza guardata, stette interdetta presso ad un mese.

Nel 1562 sulla savia domanda del Vescovo di Lanciano Marini propose il Papa a' 9 di Gennajo in concistoro (28), e tutto approvato dal Sacro Collegio se ne registrò negli atti il Decreto in queste parole: (29) « Il SS. Padre per evitare le liti, e le discordie, e per conciliare il bene della pace ha eretta la Chiesa Cattedrale Lancianese in Metropolitana, in cui Leonardo de Marini Vescovo presiede in avvenire come Arcivescovo con estinzioni, inibizioni, ed altre clausole, ed erogazione, siccome appare dalla cedola (30).

---

(25) F. M. in C. 17, n. 5.

(26) Ughelli Ital. Sacr. T. 6 in Teat. n. 59 60 61.

(27) Fell. C. 6.

(28) Act. Concistor. ap. Ugh. T. 6. ad Anx Praefat.

(29) Decret. dat. Rom. ap. S. Petr. 5 Id. Januar. in Archiv. Cathed. Lanc. N: 74.

(30) Polidor. Ant. Frent, P. 2. diss. 5.

Quindi se ne spedì la bolla a 23 Marzo, e vi espressero le seguenti cose (31): Che attese le liti diverse tra l'Arcivescovo di Chieti da una parte, ed il Capitolo, Clero, Comunità, ed Uomini di Lanciano dall' altra sopra la giurisdizione (32), che quello pretendea di aver sopra di questi a ragione di dritto Metropolitano (33). Agitata già lungamente nella Curia Romana avanti a diversi Uditori di causa del Palazzo Apostolico, e loro Luogotenenti, e profferite in favore dell' Arcivescovo varie Sentenze, e lettere esecutoriali, implorato il braccio secolare, e forse eseguite, o vicine ad esserne ad istanza di lui (34). Attese ancora le gravi inimicizie da lungo tempo nate fra le Communità, e gli Uomini di Lanciano, e di Chieti, e coll' occasione di queste controversie rinnovate, onde verisimilmente molti scandali ne potevano avvenire; dopo varj trattati di concordia, e di pace tra le parti tentate indarno da diversi Cardinali. Finalmente per sedare le discordie, ed ovviare ai scandali, e provvedere ai pericoli delle anime, e per altre ragioni, consultato bene l'affare di unanime consenso del Sacro Collegio s' erano rivocati a lui tutti gli atti, e decreti, pene, e censure promulgate. Quindi cassandole tutte, ed imponendo silenzio perpetuo all' Arcivescovo, suo clero, e popolo, ed a qualunque Giudice si assolveva il capitolo, clero, comunità e popolo di Lanciano da qualunque pena incorsa dall'uno, e dall' altro, nell' uno, e nell'altro Foro, e si reintegrava nello stato in cui era prima della lite. Conseguentemente ad onor di Dio, Esultazion della fede, e bene della pace tra l' Arcivescovo di Chieti, ed il Vescovo di Lanciano, per conciliare le due Communità, e per istabilire la Chiesa Lancianese, alla quale

---

(31) Bulla Pii PP. IV. erect. Archiep. Lanc. per Pium IV dat. Rom. 1562. 5 Id. Jan. Pont. A. 3. in Arch. Cathed. Lan. n. 74.

(32) Ead. relat. ap. Fell. Chro. Urb. Anx. p. 115. et Ca. 17. in f. p. 138.

(33) Ead. in lib. Majori. Archiv. Archiep. p. 4. et 13.

(34) Tufo Histo. Teat. Relig. C. 2. p. 10.

presiede Leonardo de' Marini; si segrega e separa perpetuamente Leonardo sudetto, il suo Capitolo, la Città, la Diocesi, e tutto il Clero, e popolo di Lanciano dalla Provincia di Chieti, cui stavano soggetti per dritto Metropolitano in vigor della pienezza della potestà Apostolica, togliendo dall'Arcivescovo il suo capitolo, ed Uffiziali presenti, e futuri, e da qualunque giurisdizione, o dominio Spirituale e temporale tutte, e ciascuna dignità, Arcipreture, Ufficii, Parocchie, Chiese, luoghi Pii anche di cura de' secolari, o regolari, e qualunque altra cosa Ecclesiastica, rendendola totalmente libera, ed esente. Si cregge, e s' istituisce finalmente la Chiesa Lancianese in Metropolitana per un Arcivescovo da chiamarsi Lancianese; e la sede Vescovile in Arcivescovile, ed in sede dell' Arcivescovo, e Preside Metropolitano della provincia; si stabilisce colla delegazione del Pallio, e della Croce, e con tutte le altre insegne, onori, prinvilegj, elevazioni, immunità, e grazie competenti alle Chiese, e Sede Metropolitana, ed Arcivescovile; di modocchè il Vescovo Leonardo già professato nell' ordine de' Predicatori d'allora in avanti, senza nuova provvisione avesse a presedere, ed ad essere avuto, riputato, e chiamato Arcivescovo di Lanciano, e ricevuto prima il Pallio, esercitasse tutto quello, che spetta alla dignità Arcivescovile Metropolitana decorando la Chiesa, e la Città di quel titolo, e la Diocesi del titolo di Provincia; ed obbligando il popolo a non riconoscere altro Metropolitano, che il Lancianese, ed assegnando all' Arcivescovo, Capitolo, e Vicario, ed uffiziali di lui l' autorità suddetta, e proibendo che alcun altro sopra l'Arcivescovo, suoi Ministri, e sudditi, e sopra i luoghi, ed i beni della provincia esercitasse giurisdizione. Seguono le formole initanti, e deroganti alle consuetudini, e privilegj dell' Arcivescovo di Chieti, e le insinuazioni al capitolo, clero, popoli, e vassalli, perchè prestino al nuovo Arcivescovo la soggezione, e riverenza dovuta.

Prestò il Regio Assenso ad istanza di Leonardo Marini il

Vicerè de Ribera (35), dopo una relazione di Berardino Arcivescovo Nazareno, e Cappellano Maggiore, ed approvò quell' espediente a terminare le liti.

Ebbe gran parte in questo affare Nicolò Roselli Canonico Lancianese (36), che col Vescovo Marini andò in Roma procuratore del Capitolo, e che poi minutamente scrisse la serie di tutto il trattato, e notò quanto avessero giovati i patrocinj, e valevoli offizj de' Cardinali Michele Ghidieri, allora inquisitore Generale della fede, e Carlo Borromei.

Intanto ritornato il nuovo Arcivescovo Marini a 26 di Febbrajo in Lanciano, fù ricevuto con somma allegrezza da' Cittadini, e se ne feccro pubbliche feste per una intera settimana (37).

Vi recitò un'orazione latina Gio: Tommaso Mancini, nella quale della fondazione del Vescovado, e delle controversie insorte fatta menzione, passò alle lodi di Leonardo per la grazia ottenuta, e per l'onore di Metropolitano. La Città fece a lui dono di ducati mille in sussidio per la fabbrica del palazzo.

Del nuovo titolo riscosse ben presto la Città gli attestati degli scrittori anche esteri. Abramo Ortelio celebre Geografo (38), che allora viveva in Anversa, e poco dopo diede in luce il suo Tesoro Geografico, chiamò Lanciano Città Arcivescovile, e Metropoli, ed Emporio de' Frentani. Non istette però, che poche settimane Leonardo, perciocchè ad istanza del Cardinale Ercole Gonzaga primo legato del Concilio di Trento fu quivi mandato, e colà dichiarato già primo Arcivescovo di Lanciano (39), sedette fra i Metropolitani, e colla sua Dottrina giovò molto a spiegar la mente del Papa.

---

(35) Relat. Cappell. Maj. 19. Mart. 1562 et Reg. ass. dat. Neap. 23. Mart: 1562 registr. in Commun. 1. F. 89 in Archiv. Cathedr. Lanc. n. 352.

(36) Pollidor. Ant. Frent. P. 2. diss. 5.

(37) Fell. ib. p. 103. 106.

(38) Ortel. Thes. Geogr. Ferr. Epit. Geogr. p. 14. Fell. Chr. Ur. Anx. C. 6. p. 34.

(39) Ughel. T. 4. ad Albeo. N. XLVII.

N.° XXXVIII.

Relazione a S. M. del Visitatore Ferrante, e del suo Assessore R. de Giorgio, riguardando alla Decisione della causa degl' Impiegati di Chieti, sul proposito dell' invasione Francese avvenuta nel 1798, e 1799.

S. R. M.

Signore

Ci diamo la gloria di rassegnare a V. M. ciò che riguarda la spedizione della causa degli impiegati di Chieti, umiliandole il merito di tal causa, e la Decisione fatta anche in grado di nullità fin dal giorno 24 del passato mese di Aprile.

Affinchè V. M. abbia sotto gli occhi un quadro chiaro delle cose, fà d' uopo di narrarle in accorcio il fatto in generale, per venir quindi alla distinzione delle circostanze tutte, che formano il merito della causa presente.

Democratizzazione di Chieti.

Era la Città di Chieti in Armi nell' approssimarsi il nemico, e tutto era bene, e preparato sotto la vigilante cura, esattezza, e disposizioni del Preside Dusmet, e sotto il distribuito comando, e direzione de' Galantuomini, cordonandosi specialmente il fiume Pescara, perchè sulla lusinga, che avesse la Real piazza resistito, si fosse potuto impedire il passaggio del fiume, e prendere le alture di Chieti; ma partita da quì la forza della truppa regolare, che vi era, per resistere ad una colonna, che dalla via dell' Aquila, e ad un' altra, che dalla via della Provincia di questa Città marciavano verso Popoli, e resasi senza attacco, e fuori di ogni aspettazione la Real fortezza di Pescara nel dì 24 Dicembre ad una terza colonna venuta da questa parte, veden-

dosi perduta ogni speranza, si ritirarono le masse, e si avvilirono gli abitanti della Città di Chieti.

In tale stato di cose si rivolse la Città alla cura di riparare ai danni, che le sovrastavano. A quest' effetto si chiamò verso il tardi di quel medesimo giorno de' 24 Dicembre precipitosamente un parlamento nella casa del Camerlengo Barone D. Tommaso Dario, previa licenza del Regio Governatore, e fu in essa stabilita una Deputazione, la quale di unita al Camerlengo, e coll' intelligenza del Preside, e dell' Arcivescovo Bassi, fosse abilitata a determinare tutti quei passi, che le circostanze, la quiete, la sicurezza della vita, e delle proprietà de' Cittadini esigevano. Ed in fatti si elessero sei Deputati, due del ceto de' Nobili, due altri del ceto de' Dottori, e due del ceto de' Mercanti, e per aver questi de' mezzi onde sovvenire ai bisogni, si elesse pure un particolar Cassiere, e si pensò mettersi in cassa circa duc. 3000. del pubblico peculio.

Nel dì seguente giunse in quella Città la vanguardia dell' armata Francese comadata dal Generale Mounier, dimise egli in quel medesimo giorno gli amministratori dell'Università, e vi stabilì la Municipalità.

Nel dì 27 di detto mese giunse altra Truppa Francese comandata dal Generale di divisione Duhesme. Costui nel dì 28 fece pubblicare un suo proclama contenente l' organizzazione provvisionale degli Abruzzi occupati dalle truppe della sua divisione, cioè per questa provincia di Teramo, e quella di Chieti.

Con tal proclama divise il continente del territorio in due Dipartimenti dell' Alto, e Basso Abruzzo, stabilendovi questa Città, e quella di Chieti per centrale rispettiva da dividersi ciascun Dipartimento in cantoni. Enunciò le autorità da costituirsi, cioè il consiglio Supremo di ambidue gli Abruzzi. L' ammistrazione centrale nella Capitale del rispettivo Ripartimento: La Municipalità ne' capi cantoni, e gli Edili ne' capi cantoni sudetti. Prescrisse che ciascun individuo nominato ad occupare uno di questi posti non poteva rifiutare di accettarlo, sotto pena di es-

sere trattato come amico del Trono , ed inimico della rigenerazione del proprio paese.

Pubblicato questo Proclama , egli il Generale Duhesme il dì seguente 29 organizzò in Chieti l' amministrazione centrale del Basso Abruzzo, eleggendo tre individui, e crebbe questa Municipalità da cinque sino a nove soggetti.

Partito egli quindi da Chieti con porzione delle Truppe, capitandone non meno , e passando delle altre , rimase in Pescara in suo luogo al comando degli Abruzzi il comandante Coutard. Il medesimo organizzò il consiglio Supremo , e lo fissò di residenza in Pescara. Questo facendo un piano della Provvisoria Amministrazione di Giustizia gratuita , stabilì colà in Chieti il Tribunale Dipartimentale , ed in Chieti non meno , che negli altri capi cantoni i Giudici locali. Il comandante Coutard vi stabilì quindi la commissione militare per decidere le cause de' carcerati insorgenti. Chieti fu fatta piazza d' Armi , governata dal comandante Bondare , il quale vi stabilì la Guardia Civica.

Premesse queste necessarie promozioni generiche in ordine all' organizzazione del Governo provvisorio in questi Abruzzi , discendiamo al particolare , per ciò che concerne la presente causa.

Consiglio Supremo.

Il consiglio Supremo , benchè stabilito da Duhesme di cinque membri fu organizzata da Coutard di tre membri. L' incarichi di quest' Autorità secondo l' organizzazione del Proclama di Duhesme del 28 Dicembre erano i costumi , le leggi , lo spirito pubblico , la tranquillità di questi paesi , la suddivisione del Dipartimento in cantoni , la ripartizione delle Requisizioni , ed i fondi Reali , e Fiscali , la discussione delle Rendite correnti , e future , l' Istruzione Generale sugli affari , sulle cose , e sulle persone , organizzazione delle Guardie Civiche , e le altre leve ordinate , ed organizzate , i loro abiti , soldo , ornamenti , stu-

di, travagli pubblici di ogni natura, e sopratutto le riparazioni delle strade, de Ponti, la vigilanza delle Autorità costituite, e degli altri agenti di tutte le specie, e le istruzioni per l' adempimento de' loro doveri.

Nella sua istallazione poi fatta dal comandante Coutard a 12 Gennaio venne incaricato di tutt' i rami di Amministrazione, e di Polizia, non che della risoluzione di tutti gli affari generali, e la nomina di tutte le Piazze Civili riserbandosi solo il comandante la nomina de' membri dell' Amministrazione centrale, e della Municipalità, e Piazze occupate dai Francesi. Di fatti il consiglio Supremo dettava leggi, proclamava, nominava le Piazze Civili, risolveva le cose tutte. In somma risedeva in detto Supremo Consiglio la Suprema potestà legislativa, ed esecutrice del Governo politico, ed economico dell' Alto, e Basso Abruzzo. Avean detti membri del Consiglio il soldo di duc. 100 al mese, fissato da essi medesimi.

Teneva questa sedicente Suprema Autorità il suo Segretario. Costui aveva parimenti il soldo di ducati trenta al mese.

Dipartimento ossia Amministrazione Centrale.

L' Ammistrazione Centrale del Dipartimento del basso Abruzzo fu come si è detto istituita provvisoriamente in Chieti dal Generale Duhesme nel dì 29 Dicembre 1798 giorno seguente alla pubblicazione del suo proclama, riguardante l' organizzazione provisoria degli Abruzzi.

Gli Eletti membri della medesima Amministrazione furono al principio tre, e poi aumentati sino a cinque.

Per farsi idea chiara dell' origine, e circostanze tutte incorse nell' elezione de' soggetti fà d' uopo di cennare quì di passaggio il principio dell' elezione de' Municipalisti.

Mounier, il primo Generale Francese che si portò in Chieti colla Vanguardia, in quell' istesso giorno, dimettendo gli Amministratori del pubblico, vi stabilì come si è detto la Munici-

palità. A questo effetto prese notizia di cinque persone probe, e capaci del paese, di ogni ceto, che godevano la pubblica buona opinione, e di uno tra questi che possedesse la lingua francese, domandandone ad un Causidico, che qual familiare della Casa de' Fratelli Costanzo si trovava nella medesima, ove detto Generale prese alloggio. Costui gli nominò varie persone che in vero erano riputati probi, ed onesti, e godevano tutta la buona opinione. Ne volle Mounier una nota, e li mandò chiamando, e li obbligò di assumere la carica di Municipalisti, dissimpegnando quel tanto, che avrebbero dovuto fare gli Amministratori già dimessi, cioè badando la cura del ricapito, alloggio, e requisizione de' Francesi.

Or sopraggiunto Duhesme, e pubblicatosi dopo tre giorni il suo proclama, per l'organizzazione provvisoria col sopradescritto divieto penale di non rifiutarsi carica da chiunque, vennero da lui nominati varj uomini probi per dissipegnarla. Ebbe quest' Autorità i suoi segretarj. La di loro incombenza fù meramente materiale, cioè quella di scrivere, e firmare le carte delle risoluzioni, che si prendevano dalla centrale, nelle quali niente essi influivano: ed ebbero il soldo di ducati venti per ciascuno, come parimenti l' ebbero gli Amministratori della centrale, nella somma di ducati 40 per ciascuno,

Fatta la narrativa il come furono eletti gli Amministratori della centrale, passiamo a parlare dell'esercizio delle cariche in generale, per quindi distinguere quello che vi è di particolare.

Benchè nella sua istallazione fosse incaricato provvisoriamente dell' istallazione del Supremo Consiglio, stabilito nel Proclama di Duhesme de' 28 Dicembre fino all' organizzazione del Consiglio medesimo, pure si occupò in que' tempi alla tassa, riporto, ed esazione dell' estraordinaria imposizione di Guerra imposta dal detto Duhesme alla tranquillità interna del paese, ed alla esecuzione degli ordini del Generale e comandanti Francesi. Organizzato poi il Supremo Consiglio ebbe dal medesimo le istruzioni colle quali furono stabiliti gli oggetti delle sue cure, cioè tutto

ciò, che riguardava il governo economico, e politico della provincia. I rami giudiziarj, e militari, il regolamento e ripartizione delle Contribuzioni tanto ordinarie, che straordinarie. Il conoscere lo stato, e le forze de' luoghi, e le loro circostanze. Il ricevere, e comunicare alla Municipalità le leggi, ed arresti tutti, invigilando per l' esecuzione. Il sollecitare l' organizzazione delle Truppe Civiche, e metterle in attività, specialmente per la custodia de' luoghi, il curare la traquillità pubblica, e la polizia generale, con appurare, e cercare gli oziosi vagabondi di mal' indole, servi della pena, e disertori. Reprimere e non far nascere insurrezione, con chiedere la forza in caso di bisogno; l' istruzioni pubbliche, l' opere di pietà, la Polizia interna de' luoghi abitati, per conservarsi la salubrità dell' aria.

La di loro occupazione si raggirò sugli oggetti dell' istruzione, e precisamente sull' esecuzione delle straordinarie imposizioni di Guerra ordinate da Duhesme, e sull' esazione ancora dell' ordinaria Contribuzione pel mantenimento della Truppa Francese, di cui erano principalmente incaricati, e per la quale occorrendovi delle ingenti spese, e mancandovi il denaro, furon costretti di ordinare un' imprestito forzato di duc. 30000 : 00 autorizzato dal comandante in Capo, e dal consiglio Supremo, e ripartito in congresso coll' Arcivescovo Bassi, e principali Galantuomini tra i benestanti di Chieti, e della provincia, da rinfrancarsi su di detta ordinaria contribuzione sull' organizzazione civile de' luoghi della provincia, formando il piano della divisione de' cantoni, e disponendo l' elezione degl' impiegati Municipalisti, non che degli Edili nel proprio cantone; sulla polizia, e ramo giudiziario, sulla tranquillità interna della Città, e sull' organizzamento delle Guardie Civiche in Chieti, e ne' luoghi del cantone. Tenevano le sedute quotidiane per la risoluzione degli affari, facevano degli appuntamenti; di ogni cosa formavan carte, e tenevano di ogni cosa Registro. Era però il di loro corpo Amministrativo in sostanza un' organo de' comandanti Francesi, e del sedicente Supremo Consiglio, cioè un' istrumento, che rice-

veva, eseguiva, e comunicava gli ordini, leggi, ed arresti dei medesimi. Interveniva ben spesso nelle loro sedute il comandante della piazza, talvolta benanche il Comandante in capo, venendo a bella posta da Pescara, ed invigilavano sulla loro condotta.

In dissimpegno delle cariche loro, e de' rami rispettivi di ciascun individuo, che detta Amministrazione centrale componevano, moltissime disposizioni si diedero sugli articoli di sopra enunciati, affidati alla centrale suddetta, per cui moltissime carte repubblicane, e secondo il genio di quel sedicente repubblicano governo si formarono, e furono in seguito anche pubblicate. Il volere a V. M. formare un dettaglio del contenuto di tali carte, sarebbe lo stesso che non umiliarle una semplice rappresentanza, ma bensì rimetterle piuttosto una voluminosa processura da confondere, e da annojare. Ci contentiamo di rassegnare a V. M. che esaminata nel generale la condotta de' sopradetti individui della centrale, non l'avemo ritrovata abusiva, ma nel particolare di qualcuno di essi, si è creduto da noi esservi carico, come per appunto è avvenuto nell' esame che si è fatto della condotta de . . . . . .

Rispetto poi agli altri individui di detta centrale, oltre di quanto avemo a V. M. umiliato circa il modo, come eseguì la di loro elezione, figlia della buona opinione che godevano, non avemo nella di loro particolare condotta ritrovata precisione di carica che meritasse di essere rispettivamente ad essi loro imputato; e benchè l'esercizio della carica fosse stato repubblicano nell' apparenza, però da noi riflettuto, che le circostanze in cui ritrovavasi in quelli infelicissimi tempi la Città di Chieti, non abilitavano detti soggetti a potere diversa condotta tenere, giacchè in detta Città vi fu spedita una forza permanente da' francesi, la quale esigeva colla violenza, e colla ferocia delle armi quanto si operava. Si è riflettuto ancora, che benchè in Chieti vi fosse stata una Repubblica costituita nelle forme, ciò non ostante però nullo sconcio si era permesso che seguisse in danno de' sudditi di V. M. la vita, e la proprietà di que' naturali fu difesa per

quanto fu potuto; nè si è provato che un suddito di V. M. fosse andato alla morte per disposizione degl'impiegati sudetti; nè i nomi Augusti della M. V. e della Maestà della Sovrana furono coll' espressioni ingiuriose offesi: e la Religione fu sempre rispettata, ed il culto della stessa, si mantenne nella sua osservanza.

Tali riflessinni hanno distrutto nell'animo nostro la prima idea, che nasceva dalla materialità, ed apparenza di alcune azioni pubbliche, che furon fatte in quella Città nel costituirsi la sedicente Repubblica, come a dire erezione di albero seguito con qualche formalità, e pompa, canto del Te Deum in Chiesa, illuminazione per la Città, il festino, che anche fu dato a spesa di tutti gl' Impiegati, giacchè tutte dette azioni furono effetti degli ordini, e della volontà de' francesi, ed è un principio molto noto, che l'effetto di una forza feroce, ed imponente, che comanda un' azione, è quello di distruggere l' imputabilità dell' azione medesima. Oltre poi a sì fatte riflessioni si è da noi dato ancora il giusto peso alle difese, che si son fatte da sopradetti, colle quali da essi si è provato il loro buon costume, la loro sana Religione, l' essere stati attaccatissimi al Trono, i servigj allo stesso prestati per lo innanzi: La rinuncia da qualcuno di essi fatta della carica Repubblicana, che non fu ammessa; come per lo appunto accadde nella persona di D. Michele Bassi Duca di Alanno, e di D. Giustino de Laurentiis, come pure la segreta intelligenza, che durasse tuttavia il sedicente Governo Repubblicano mantenne qualcuno de' medesimi a sommo rischio con i capi delle masse già armate: ed in ultimo in comprova di tutto ciò si era ancor riflettuto, ch' essendo seguita in Chieti la controrivoluzione immediatamente dopo la partenza de' francesi; nessuno di questi impiegati si oppose, niuno de' medesimi mandò a chiamare truppa repubblicana, per opporsi al popolo controrivoluzionato, non ostante che la vicina Regia fortezza di Pescara era tuttavia in mano de' nemici, ma bensì tutti concorsero allo stesso fine, ed immediatamente la Città fu realizzata, locchè forse con tanta sollecitudine, e felicità non sarebbe se-

guito, se ci fosse stato guasto generalmente nel cuore degl' impiegati. Per sì fatte ragioni da noi nel giudicare i sopradetti individui, come i sopracennati due secretarj della centrale, si è creduto, che non dovessero riportar pena, non avendo carico particolare, ma bensì di umiliarne l'occorrente alla M. V. per la Sovrana intelligenza, e per il Sovrano oracolo.

Municipalità.

Passando ora a parlare della Municipalità possiamo dar conto alla M. V. delle circostanze concorse nell' elezione d' esercizio di quest' altro corpo. Ci troviamo di già aver accennato al principio di questa nostra umile dimostranza, che il primo passo che diede in Chieti il Generale Maunier nel primo giorno del suo arrivo colla vanguardia francese, fu di deporre gli Amministratori del pubblico, e stabilirvi la Municipalità, furono in fatti nominati varj soggetti probi, e di abilità, i quali furono attenti nel dissimpegno delle pubbliche cariche Civiche loro affidate.

Furono intanto spedite dal sedicente Supremo consiglio le istruzioni per la Municipalità su gli oggetti di loro pertinenza., i quali furono la Polizia del proprio territorio, la salute, e pubblica sicurezza., e la vigilanza al servigio della Guardia Civica. Tenere un Registro esatto di tutte le leggi, e disposizioni che ricevevano allora provvisoriamente, e che con più regolarità in appresso. Tener registro ancora, e regolare tutte le spese ordinarie, ed estraordinarie della Municipalità: Prendere gli espedienti più opportuni per soddisfare ai bisogni, e spese estraordinarie precedente approvazione dell' Amministrazione centrale, cui doveano ricorrere per gli espedienti di ciò, che potea riguardare fuori del territorio, e giurisdizione: Ricevere dall' Amministratore centrale il riporto delle contribuzioni ordinarie, e farle eseguire: Attendere, e mantenere la libera circolazione della sussistenza, e badare, che non mancassero nel proprio luogo, e

territorio: Badare alla buona qualità de' commestibili esposti in vendita, non che del pane, e sull' osservazione in generale de' giusti pesi, e misure: Attendere all' esatto adempimento di tutti gli officii civici: Invigilare sulla politezza delle carceri: Badare che non mancasse cosa alcuna alle Truppe nè passaggi, e mancanze delle stesse: E finalmente provvedere all'Amministrazione della Giustizia colla nomina de' Giudici.

L' istituto dunque de' Municipalisti era pressocchè quello degli Amministratori del pubblico. La Municipalità di Chieti però, essendo immediatamente soggetta al Comandante della Piazza ed all' Amministrazione centrale, eseguiva tutti gli ordini, che le venivan comunicati dall'una, e dall'altra relativamente agli oggetti della di lei pertinenza, e nell'istruzioni stabilite. Si riducevano per lo più tali ordini alla provvista della sussistenza della Truppa distaccata in Chieti, o ch'era di passaggio, al far pubblicare, e comunicare agli Edili de'cantoni gli ordini, editti, ed arresti del sedicente Supremo Consiglio del Comandante in Capo e del Comandante dellaPiazza, non che in conseguenza de'medesimi gli ordini ancora dell' Amministrazione centrale, gli ordini, arresti, e proclam riguardavano il pronto pagamento delle contribuzioni, il disarmamento, la formazione della Legione Napolitana, la sospensione delle fedi di credito, la proibizione delle unioni di Persone, del suono delle campane, e di andar cantando la notte, l'umanazione de' cadaveri rimasti in campagna negli attacchi seguiti colle masse in quelle vicinanze, la ricezione dell' obbligo di coloro, che dietro la pubblicazione del perdono del comandante la Piazza venivano a presentarsi, non che de' soldati, che parimenti si presentavano, la ricezione di qualche rapporto, come di quello, che fece il Camerlengo di Castelnuovo per un insulto a certi francesi, ed altri simili ordini, l'esecuzione de' quali era tutta del Presidente, che non aveva perciò carico particolare, mentre gli altri Municipalisti, ciascuno era addetto al dissimpegno del rispettivo incarico addossatogli.

L' esercizio dell' impiego in generale esercitato da' sopradetti

Municipalisti non si è ritrovato nè eccedente, nè abusivo, mentre ancor essi furono obbligati, e dagli ordini de' comandanti francesi, e da quelli che loro venivano dalla centrale, li quali ancora erano figli di altri ordini o de' detti comandanti francesi, o del sedicente Supremo Consiglio di Pescara di operar quanto fecero. Di questa natura fu l'operazione de' Municipalisti di ricevere il giuramento repubblicano, prima de' giudici Locali, ed indi poi degl'individui, che composero il Tribunale provvisorio, dell' Avvocato, e Procuratore de' poveri addetti al suddetto Tribunale.

Passando poi all' esame della condotta di ciascuno de' suddetti Municipalisti in particolare, siamo ad umiliare a V. M. di aver ritrovato nell' esame della condotta di . . . . . i seguenti carichi; cioè . . . .

Rispetto poi agli altri sopranominati soggetti, che furono impiegati nella Municipalità, non avendo i medesimi carico particolare, e la di loro condotta non essendo stata trovata abusiva, atteso anche il di loro buon costume, e la pubblica opinione favorevole, di cui godono, e le difese dai medesimi fatte: in forza di quelle stesse riflessioni, che avemo umiliate a V. M. quando si è ragionato di sopra degl' individui della centrale, si è da noi opinato, che detti Municipalisti, menocchè quelli, che passarono alle cariche repubblicane giurate, de' quali parleremo in appresso, non dovessero gli altri meritar pena, ma di umiliarsene rappresentanza a V. M. come adempiamo.

Tribunale provvisorio, e Giudici della Città.

Li membri del Tribunale provvisorio dipartimentale, ed i Giudici della Città, e sue Ville furono eletti dal sedicente consiglio Supremo de' due Abruzzi, coll' approvazione del comandante in capo. I primi in seguito di una nota di Dottori probi, e di cognizione, che a richiesta di detto Supremo consiglio gli rimise l' Amministratore centrale; ed i secondi in seguito della

terna, che dietro il piano dell' Amministratore provvisorio di Giustizia gli fu rimessa dalla Municipalità.

Agli uni, ed altri furono dal sedicente Supremo consiglio spedite le patenti approvate dal comandante in capo, colle quali s'imponeva di prestare avanti la Municipalità il giuramento Repubblicano, col quale si prometteva di esercitare fedelmente l'impiego, sostener la Repubblica, ed odiar la Monarchia, per essere quindi messo nel possesso come avvenne . . . . . Il segretario della Municipalità, del di cui carattere è il foglio da lui autenticato dice, che formola del Giuramento gli fu dettato dal Presidente della Municipalità pria di venire i Municipalisti, ed i Giudici.

Erano i Giudici locali col piano di Amministrazione provvisoria di Giustizia, destinati alla cognizione delle cause in prima istanza, col luogo del gravame, e revisione al Tribunale provvisorio dipartimentale di Giustizia, e questo delle cause in seconda istanza col luogo dell' appello al Tribunale del Dipartimento Viciniore. Veruna legge ebbero sul regolamento delle loro Decisioni, menocchè le istruzioni sulla materialità della formola de' Decreti in lingua Italiana, colla generale espressione in fronte di *libertà*, *eguaglianza*. Ebbero i Giudici del Tribunale il soldo di ducati 25. 00 al mese. L' avvocato de' Poveri ducati 20, 00 — ducati 10. 00 il Procuratore de' poveri, e ducati 20. 00 i Giudici locali. Sulla condotta in generale, e sulla generale condotta ancora di ciascuno de' sudetti Individui non si è provato eccesso, ne abbusi: ma il solo di loro carico è quello di aver preso il soprariferito infame giuramento.

Ebbe il Tribunale il promotor criminale, ch'è lo stesso che il promotor Fiscale. Il suo impiego consisteva nella Polizia, e buon' ordine delle carceri, e nel dispensar il pane a carcerati poveri. D' ordine della Municipalità cui erano affidate le carceri, continuò l' officio, e poi fu confirmato dal Tribunale coll' istesso soldo di carlini trenta al mese, che aveva prima, di cui cercò l' aumento ma non li fu accordato.

Ebbe ancora il Tribunale il suo segretario, due attitanti uno civile, e l' altro criminale, e cinque subalterni tutti creati dal Tribunale, i quali si obbligarono di esercitar fedelmente l' impiego.

L' uno, e l' altro attitante non ebbero altra parte che quella di stendere, e firmar le carte a norma delle disposizioni del Tribunale.

Il segretario, e gli attitanti del Tribunale ebbero il soldo di ducati 20. 00 al mese per ciascuno. I subalterni, e gli attitanti del Giudice ebbero il soldo di ducati 10. 00, ma sì gli uni, che gli altri una sola mesata esigettero, perchè decadde poi il Governo Repubblicano. Niuno di detti segretario, attitanti, e subalterni abusarono dell' impiego.

Commissione Militare.

Vi erano in Chieti varj carcerati insurgenti. Per il sollecito disbrigo di costoro il comandante in capo Coutard volle eligere una Commissione di tre membri del sopradetto Tribunale provvisorio. La legge era di punirsi di morte il reo. Il Giudizio era ristretto in 24 ore. Era destinato un Cisalpino col carattere di commissario del potere esecutivo a sopravegliare alle operazioni della Commissione, e chiedere l' applicazione della pena stabilita dalla legge. La decisione era soggetta all' approvazione del comandante della Piazza.

Questa Commissione procedette sì, ma adottò quell' orrenda infame legge francese. Prese tempo. Fece un piano di regolar procedimento approvato da Coutard, ma fu ricavato detto piano dal Codice Militare del nostro Regno. Procedendo in quel modo, ed a lento passo, niuno de' carcerati insurgenti pericolò, varj furono scarcerati, ed altri preservati, ed escarcerati poi in tempo della Realizzazione.

Nel giudicarsi dunque da noi tutti questi individui del Tribunale provvisorio, e della commessione Militare, si è creduto

condannarsi gl' impiegati soltanto che prestarono il giuramento Repubblicano, colla distinzione che sono stati condannati degli Individui, che oltre d'essere stati Giudici del Tribunale provvisorio, lo furono anche della commissione Militare, ad anni cinque di Esilio per ciascuno dai Reali Dominj di V. M.; tutti gli altri Individui che furonoGiudici del Tribunale provvisorio coll'Avvocato e proccuratore de' poveri, ed i Giudici della Città erano stati condannati ad anni tre d' Esilio, come quelli che tutti presero l' odioso giuramento repubblicano.

Tutti gli altri addetti al servizio di questi Tribunali, come quelli che non avevano prestato giuramento, si è creduto non dover meritare pena, ed umiliarsene rappresentanza a V. M.

Guardia Civica.

La Guardia Civica di Chieti, come si è detto di sopra, fu comandata dal comandante della piazza d' Individui da 18 a 35 anni, da non dover uscire dalle porte di Chieti. Dispose che dovesse avere un comandante fisso da eligersi fra i più onesti cittadini, che godesse la confidenza del popolo, un 1.°, e 2.° Tenente, e ne passò gli ordini all' Amministrazione centrale per l' esecuzione. Indi si fecero dal Dipartimento medesimo coll' assistenza del comandante fisso civico, e del comandante della Piazza gli altri uffiziali.

Era detto comandante incompensato di organizzare la Guardia Civica di Chieti, non meno che ne' luoghi del cantone, pe' quali luoghi vennero parimente incompensati detti capi di Battaglione, locchè non ebbe esecuzione.

Nell' anzidetta officialità di Guardia Civica, generalmente parlando, sebben vestirono per ordine preciso l' abito Civico, non vi fu abuso nell' impiego. Questa in fatti è stata la pubblica voce in Chieti non meno che nella provincia, nè la loro condotta contiene menomo eccesso; motivo per cui passiamo a quello, che ci è di particolare in qualche Individuo della stes-

sa . . . . . . Per la qual cosa alcuni di essi sono stati condannati ad anni tre di esilio da' Reali Dominii di V. M. , e per altri se ne umilia alla stessa M. V. rappresentanza , come quelli che non meritano alcuna punizione.

Raccogliendo il qui umiliato diffusamente a V. M. sono colla Decisione della presente causa rimasti assoggettati solamente quattordici Individui condannati ad esilio da vostri Reali Domini , cioè . . . . è per tutti gli altri non meritevoli si è ordinato di umiliarsene rappresentanza a V. M. come ci abbiamo dato l' onore di adempiere colla presente.

Il Signore conservi, e feliciti per lunga serie d' anni la Real persona di V. M. e tutta l' Augusta Real Famiglia della M. V. — Teramo 2 Giugno 1800 — Alla Real segreteria di Stato di Grazia , e Giustizia.

Copia ec. Eccellentissimo Signore.

Si sono umiliate al Rè le due rappresentanze , una del Visitatore Marchese di Valva, in cui ha dato conto di aver condannato alla esportazione de'Reali Dominj per anni venti colla confisca de'beni il Sacerdote D. . . . . . di Lanciano sotto pena di morte in caso di ritorno , senza Real permesso , e l'altra del Consiglier Cavaliere Ferrante , nella quale riferisce di aver condannati alcuni Individui di Chieti , e per altri di attendere la Sovrana risoluzione. E la M. S. nell' atto , che resta intesa per ciò , che riguarda il Decreto contro D. . . . . . di Lanciano profferito dal Marchese della Valva , facendo uso della Sovrana Clemenza verso gli altri condannati dal Ferrante, cioè . . . . Vuole S. M. che siano tutti posti in libertà , per esser in appresso sottomessi a quelle ulteriori disposizioni , che piacerà a S. M. di dare. E rispetto a tutti gli altri, per i quali il detto Visitator Ferrante nella riferita sua rap-

presentanza de'2. Giugno decorso ne rimette il destino a S. M., accorda a tutti costoro un totale, ed assoluto perdono; locchè di Sovrano comando partecipa a V. E. questa Real Segreteria di Stato, Giustizia, Annona, ed Alta Polizia per sua intelligenza, e di chi convenga per gli ordini che ne risultano — Palermo il 1.° Luglio 1800.

Eccellentissimo Signore Signor Principe del Cassero Luogotenente Capitan Generale — Orazio Antonio Cappelli.

N.° XXXIX.

CATALOGO

De' Pastori Arcadi della Celebre Colonia Tegea fondata nella Città di Chieti Capo de' famosi Popoli Marrucini, ora Metropoli degli Abruzzi a X di Elafebolione stante ab. A. J. Olimp. VIII.

ANNO II.

Fondatori

Clealce Misiense dalle campagne presso il Tempio di Diana nella Laconia. — Francesco Paini Chietino Canonico della Metropolitana di Chieti.

Dorinto Achilleo dalle campagne presso il Tempio di Achille nella Laconia. — Diodato Toppi Patrizio Chietino Barone di Vetturito.

Eudemo Ladio dalle campagne presso il sepolcro di Lada nella Laconia, già Arcade. — Carlo del Gengo di Caramanico Canonico Penitenziero della Metropolitana di Chieti.

Lamone Caraconio dalle campagne presso il borgo di Caraconia nella Laconia. — Domenico Dazio di S. Vito Canonico Espositore della Scrittura nella Metropolitana di Chieti.

Nevalgo Alialteo dalle campagne presso la terra di Aliarte nella Messenia, già Arcade, e fu Vice Custode della Colonia. — Federico Valignani Patrizio Romano, e Chietino, Marchese di Cepagatti, e già Presidente della Regia Camera in Napoli.

Norimbo Icariano dalle Campagne presso la casa d' Icario

nella Laconia. — Filippo Pisotti Chietino Dottore in ambo le leggi.

Olimbrio Cianiense dalle campagne presso il Bosco di Ciano nella Laconia. — Pietro del Pezzo Patrizio Salernitano Capo di Ruota nel Regio Tribunale della Città di Teramo, poi Giudice della Gran Corte della Vicaria in Napoli.

Olasco Panachèo dalle campagne presso il Tempio di Cerere Panachèa nell'Acaja, già Arcade, ed ora Vice-Custode della colonia Tegea, Accademico stravagante, e Poloritano di Messina. — Saverio del Giudice Patrizio Amalfitano, e Chietino, Marchese di Casal Comite.

Scidreno Stemmacio dalle campagne presso il Bosco Stemmacio nella Laconia. — Gio: Agostino Mela Napolitano, Avvocato Fiscale nel Regio Tribunale di Chieti con la preeminenza di Giudice di Vicaria di Napoli.

Tidemo Equense dalle campagne presso il Sepolcro del cavallo dissotterrato da Tindaro nella Laconia. — Agatopo Toppi Patrizio Chietino, Marchese di Torre gentile di Toppi.

Triaco Eurotense dalle campagne presso il Fiume Eurota nella Laconia. — Giacomo Maria Gozzi Bolognese Dottore in ambo le Leggi.

Valisto Parèate dalle campagne presso la Statua di Minerva Parèa nella Laconia. — Andrea di Luna di Aragona Patrizio Napolitano.

Pastori aggiunti nella prima promozione a 25 Giugno 1721.

Nerisco . . . . poi Parèate surrogatovi per morte di Perindo — Ascanio Leteo Chietino Dottore in Medicina.

Oridonte Arenese dalle campagne presso il Vico d' Atene

nella Laconia—Gaspare Paragallo Napolitano Avvocato Fiscale nel Regio Tribunale di Chieti.

Perindo . . . . poi Pareate surrogatovi per morte di Varisto — Gio: Felice Valignani de'Duchi di Vacri Patrizio Chietino Barone di Fontechiaro.

Timero . . . .. poi Icariano surrogatovi per morte di Norimbo. — Conte Saverio Valignani Patrizio Chietino Barone di Miglianico.

Pastori aggiunti nella seconda promozione a 30 Ottobre 1722.

Doreste . . . . poi Arenese surrogatovi per morte di Oronte — Francesco Pinelli Patrizio Napolitano Duca di Tocco.

Ferimbo Laote dalle Campagne presso il Sepolcro di Lao nella Laconia — Berardino di Valentino di Notaresco Dottore in ambo le Leggi.

Pastori aggiunti nella terza promozione a' 19 Novembre 1726.

Ippaso . . . . poi Stemmacio surrogatovi per morte di Scidreno — Domenico Ricciardone Ghietino Canonico della Metrolitana di Chieti

Naubalo . . . . poi Ladio surrogatovi per morte di Eudemo. — Gio: Batista Pagano di Caramanico Canonico penitenziere della Metropolitana.

Pastori aggiunti nella 4. promozione agli 8 Novembre 1731.

Crisoro . . . . . poi Eurotense surrogatovi per morte di Triasco—Stefano Antonelli Chietino Dottore in ambo le Leggi.

Corelmo . . . . poi Ladio surrogatovi per morte di Naubalo — Lorenzo Nava Chietino Canonico della Metropolitana di Chieti.

Danteno . . . . poi Achilleo surrogatovi per morte di Dorinto — Gio: Saverio Bolognese Chietino Dottore in ambo le leggi.

Filopono . . . . poi Equense surrogatovi per morte di Fidemo— Gaetano Pachetti Chietino Dottore in ambo le leggi.

Panagio . . : . poi Cianicnse surrogatovi per morte di Olibrio — Il padre Antonio di S. Gio: Batista C. R. delle Scuole Pie Lettore di Filosofia in Chieti.

Pastori aggregati in Roma, ed in altre Colonie, ma soggiornanti in Chieti.

Ferindo . . . . aggregato in Roma. — Il Padre F. Bernardo da Lanciano Lettore Cappuccino.

Onesso Bolimejo aggregato nella Colonia Mariana.— Il Padre Gaetanó di S. Margarita C. R. delle scuole pie.

Agerofilo . . . . aggregato nella Colonia Sebezia. — Gaspare Campanile Napolitano Auditore nel Regio Tribunale di Chieti.

Plemiro Clentino aggregato in Roma. — Leopoldo Tutarini di Notaresco Dottore in ambo le leggi.

Ridalgo . . . . aggregato in Roma. — Gio: Batista Ciarelli Chietino Dottore in ambo le leggi.

Telasco Lanèco aggregato in Roma.—Carlo Antonio Gozzi.

N.° XL.

Documenti relativi all' apertura del Teatro di Chieti sotto il titolo di S. Ferdinando.

1.°

Decreto, con cui si accorda al Comune di Chieti la Chiesa degli ex-Gesuiti, a condizione di ridursi a Teatro.

Napoli 21 Febbrajo 1811.

Gioacchino Napoleone Re delle due Sicilie.

Sul rapporto del nostro Ministro dell' interno.

Abbiamo decretato, e decretiamo quanto siegue:

Art. 1.° La Chiesa degli ex Gesuiti in Chieti è accordata a quel Comune, a condizione di doverla ridurre a Teatro (40).

2.° Il nostro Ministro dell' Interno, intesi l' Intendente della Provincia, e 'l Decurionato del medesimo Comune, determinerà i fondi, che potranno essere addetti a siffatta opera.

---

(40) La Chiesa de'soppressi Gesuiti di Chieti cessò di esser luogo Sacro, e Religioso, sin dacchè servì ad uso di stalla de' cavalli della Truppa Francese, ed in seguito venne destinata residenza delle commissioni Militari, da cui si condannavano i Facinorosi a pene capitali; cosicchè il piissimo Monsignor Bassi dispose che fosse disserrata, ed allontanò le reliquie de' Defonti, facendole trasportare in altre Chiese ad istanza de'di loro eredi. In questo stato di turpitudine chiese la Città di farsi ivi l'erezione di un Teatro, che le venne accordata.

Così troviamo scritto nel Protocollo di notar Ottavio delle Carceri che nella Chiesa di S. Marzia de Commendatis sita nel rione di S. Angelo lo Arcivescovo Busrao in occasione della santa visita dentro la Città, vedendo il sito della medesima ridotto a letamajo, ordinò che si trasferisse il culto della Madonna in un altare della Chiesa matrice, e vendè il sito istesso per uso profano al nobil uomo Muzio di Venere, come maggiore offerente per ducati 40, siccome dall'istrumento del mese di Maggio 1583. Altri simili esempj si contano in Chieti, in cui alternativamente passarono i locali istessi da profani a Religiosi, e da Religiosi a profani. Roma Sacra, e Profana abbondà di tali documenti.

3.° I nostri Ministri delle Finanze, e dell'Interno ciascuno per la parte, che gli spetta, sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

Firmato, Gioacchino Napoleone.
Da parte del Re
Il Ministro Segretario di Stato
Firmato — Pignatelli.

2.°

MINISTERO DI STATO DEGLI AFFARI INTERNI.

3.° *Ripartimento.*

Ho fatto presente al Re la deliberazione presa dal Decurionato di Chieti nella Sessione de' 18 del corrente mese, diretta ad ottenere il permesso di far eseguire nella sera di 12. Gennajo dell'entrante anno 1818, la Riapertura del Teatro, già costruito in quel Comune, con una festa di ballo a triplicata illuminazione nella Ricorrenza del giorno, in cui si celebra la nascita di S. M., e di dedicare all'Augusto suo nome il Teatro suddetto, addicendosi a profitto dell'ospedale civile, e de' conservatorj di donne povere del Comune la somma che sarà per ritrarsi dal prodotto della festa, e di cinque altri veglioni, che si propongono darsi nel carnevale, sull'offerta del Signor Michele Marroncelli, che il Decurionato ha accettata per mettersi all'asta.

La M. S. in vista di tuttociò, ed in conformità del di lei parere, si è degnata approvare non solo la riapertura del Teatro, per darvisi la festa ed i veglioni nel modo proposto, con impiegarsene il prodotto a vantaggio de' citati pubblici stabilimenti, ma eziandio si è degnata accordare la grazia, che il Teatro suddetto resti all'Augusto suo nome dedicato.

Di Sovrano Comando le partecipo tutto ciò per corrispondente adempimento. Caserta li 24 Dicembre 1817. EMANUELE PARISE. Signor Intendente di Chieti.

3.°

MINISTERO DI STATO DEGLI AFFARI INTERNI.

3.° *Ripartimento.*

Rilevo dal di lei rapporto de' 22 del corrente mese, che il novello Teatro costruito nell' antica Chiesa de' soppressi gesuiti di Chieti dedicato all'Augusto nome di S. M. ed aperto con Sovrana approvazione de' 23 Decembre 1817 sia ancor chiuso, e che siano stati sospesi i lavori pel totale compimento delle sue decorazioni, a motivo che si attende una sanatoria della S. Sede.

Rilevo ancora le di lei osservazioni di trovarsi questo articolo già risoluto per punto generale coll' articolo 14 del Concordato, cosicchè Ella ha data le convenevoli disposizioni pel totale compimento dell' opera, e per la riapertura del Teatro.

In riscontro la incarico Signor Intendente ad eseguire le antecedenti sovrane risoluzioni. Pel Segretario di Stato Ministro degli Affari Interni.

Il segretario di Stato di Marina. — DIEGO NASELLI.

Al Signor Intendente di Chieti.

N.° XLI.

Concessione della Fiera di Maggio a favore della Città di Chieti.

Si è degnata la Maestà del Re nostro Signore (che Dio guardi) con Regio privilegio della sua Real Camera di S. Chiara accordare alla Città di Chieti la grazia della nuova Fiera di S. Giustino dalli 8 sino a' 16 Maggio di ciascun anno a supplica del Barone D. Giovanni Batista Simone in data de' 27 Ottobre 1789 si fa noto a tutti affinchè possa ognuno intervenire a detta Fiera.

N.° XLII.

Real dispaccio del 1790 sulla Riforma del Parlamento di Chièti.

In vista della rappresentanza di cotesta Udienza sulle suppliche di cotesti cittadini, che domandarono di togliersi il dispotismo del Decurionato, S. M. in conformità di quanto essa Udienza propone, ha risoluto, e Comanda, che i Decurioni non siano perpetui, ma debbono durare nell'ufficio per il solo corso di un triennio, nè possono riassumerlo, se non passato un' altro triennio, precedente altra legittima nuova Elezione; che tolta al Camerlengo la facoltà di nominare i Decurioni, dal più anziano de' sei Rioni si debbono nominare i dieci corrispondenti al suo Rione, e quindi si debbano bussolare con restare eletti quelli, ne' quali concorra la maggioranza de' voti, restando nella libertà, in mancanza d' idonei soggetti nel ristretto del Rione, di nominare altri fuori di esso; che al Decurionato si chiamino anche gli artieri, e lavoratori di campagna, e delli sessanta eligerne venti del ceto di nobili o di origine, o di privilegio, venti civili, e venti artieri, e lavoratori di campagna, con escludersi que' tali Forestieri, che sono stati aggregati alla Cittadinanza senza l' autorità della Sommaria, non solo dal Decurionato, ma anche da ogni altra carica pubblica, come di Camerlengo, Magistrato, Giudice, e Avvocato, nè di eligersi per le prime due cause que' soggetti, che sono creditori, o colliticanti coll' Università, e per le seconde debbono eligersi li Dottori oriundi cittadini per turnum, e non già i Forastieri residenti, ed aggregati senza permesso; che nella presente nuova riforma gli attuali Decurioni debbano essere esclusi, e gli eleggendi debbano avere soltanto nella elezione degli ufficiali della Città la voce attiva, e non passiva. Di Real ordine partecipo tal Sovrana risoluzione a cotesta Udienza per sua intelligenza, e per lo

esatto, ed intero adempimento. Napoli 7 Ottobre 1790. Carlo de Marco. All' udienza di Chieti.

N.° XLIII.

Ingresso dell' Armata di Osservazione Francese nel Regno di Napoli.

Ferdinandus IV Dei Gratia Rex ec. ec.

Il Conte D. Francesco Mariscotti Cavaliere dell' Ordine Gerosolimitano, Brigadiere proprietario de' Reali Eserciti di S. M. (D. G.) suo Preside, e Governatore dell' Armi colla Potestà estraordinaria ad Modum Belli, et per horas contro i pubblici delinquenti in questa Provincia di Chieti.

Algozini, e Servienti tanto di questa Regia Udienza, che di ogni altra Corte insolidum saprete come dalla Regal Segreteria di Stato, e Guerra ci è pervenuto il seguente Real Dispaccio, Videlicet:

Il trattato della Pace recentemente stipulato tra la Real Corte di Napoli, e la Repubblica Francese, deve assolutamente far porre in perpetua oblivione quanto di disgustoso è avvenuto fra i due Stati, durante la Guerra, eliminare qualunque sinistra intelligenza, ed animosità fra i Reali Sudditi, ed Individui Francesi, e ricondurre fra loro l' armonia, e buona fede che sussisteva prima della guerra. Il Rè nostro Signore fidando nella lealtà del Governo Francese, farà esattamente osservare ne' suoi Stati le convenzioni contenute nel trattato di pace; e si augura che la permanenza delle Truppe Francesi nella Piazza di Pescara, e negli altri luoghi sarà di freno a qualche male intenzionato, il quale crederebbe porre in disordine con mezzi insidiosi la pubblica tranquillità. Il detto Governo Francese per mezzo del suo Ambasciatore presso questa Real Corte, e del Generale

in Capo dell' Armata Francese in osservazione in Italia ha fatto intendere coll'espressioni più decisive, e precise, che i Comandanti delle mentovate Truppe Francesi ne' luoghi del Regno hanno premurosi ordini per rigettare qualunque insidiosa proferta de' perturbatori della pubblica quiete, e per sostenere vivamente le operazioni del Governo, e degli Agenti di sua Maestà, dirette a reprimere i Refrattarj, ed a scacciare nel momento qualunque mossa sediziosa, che in qualsiasi modo si machinasse, o tentasse dai malvaggi contro la quiete del Regno, e contro lo Stato. In tale posizione di cose S. M. ha comandato, e vuole che i suoi Reali sudditi, riguardando come amici gl' Individui Francesi, usino loro tutte quelle cortesie, ed urbanità le quali si convengono ad ospiti di una Nazione, con cui la M. S. ha ristabilito una solida pace; e con maggiore particolarità le usino verso i Generali, ed altri Ufficiali delle Truppe Francesi, accogliendoli, e trattandoli con modi franchi, e gentili, in guisa che essi comprendano di ritrovarsi in mezzo a gente leale, cortese, e di buona fede. Ma se mai accadesse, che taluni malvaggi ardissero di arrecar danni, ed offese ad Individui Francesi, e specialmente a quelli delle dette truppe, oppure si avanzassero a turbare la pubblica tranquillità, prendendo motivo qualunque dalla dimora di quelle Truppe nel Regno, è ferma volontà del Re, che in questi casi dai Giudici competenti si proceda ad modum belli col massimo rigor di Giustizia; con venir essi Giudici sostenuti, ed ajutati dalle Regie forze Militari nelle loro operazioni sull'assunto. Comanda in fine S. M. che le Autorità Militari, Politiche ed Ecclesiastiche del Regno facciano note con lettere circolari in istampa le descritte Sovrane risoluzioni, e ne inculchino l'osservanza a chi conviene. La Regal Segreteria di Stato, e Guerra nel Regal Nome lo communica a V. S. Illustrissima per l'adempimento di sua parte. Napoli 29 Aprile 1801.— GIAMBATTISTA COLAJANNI — Signor Preside di Chieti.»

Quindi vi abbiamo spedito il presente, col quale vi dicemo, ed ordiniamo di pubblicar il presente con alta, ed intelli-

gibile voce more Praeconis in tutti li Paesi di questa Provincia di Chieti, affiggendone le copie in stampa ne' luoghi soliti di ciascun de' medesimi, perchè giunga a notizia di ognuno, nè allegar si possa causa d'ignoranza da coloro, i quali si renderanno, meritevoli della pena stabilita da S. M. per gente di simil fatta. Il presente ec. Chieti 2 Maggio 1801 — Francesco Mariscotti Presidente. — Consalvi Segretario — Nella Stamperia di Grandoni.

N.° XLIV.

Primo ingresso dell' Armata Tedesca nel Regno di Napoli.

1.°

Ferdinando IV Per la grazia di Dio Re delle due Sicilie, e di Gerusalemme, Infante delle Spagne, Duca di Parma, Piacenza, Castro ec. Gran Principe Ereditario di Toscana ec. ec. ec.

Napolitani.

È già il tempo, che Io ritorni sul mio Trono di Napoli. Tutto concorre a render felici i miei passi. Il vostro unanime desiderio mi richiama. Il voto generale delle Alte Potenze rende giustizia ai miei diritti. La ferma e vigorosa assistenza dei miei Alleati mi anima, e mi sostiene.

Io m' incammino alla testa di un' Armata, non già come gli usurpatori per illudere, e concitare dei Popoli sconosciuti, o come gli avventurieri per strappare dalla tempesta, e dal naufragio ciò che non può dare la calma. Io ritorno nel seno della mia cara famiglia. Io vengo a restituirle l' antica serenità, ed a cancellarne la memoria di tutti i mali passati.

No, voi non siete fatti per portare la fiaccola dell' incendio a nemici non proprj. Voi non siete fatti per avvilirvi con quella specie di grandezza, che nasce dalla distruzione, e dallo spavento. La storia de' vostri avi è molto gloriosa per voi. Discendenti de' Bruzj, de' Campani, e de' Sanniti, voi dovete far tremare gli stranieri perturbatori della vostra prosperità, e sicurezza domestica, ma non dovete essere gl' istrumenti della loro ambizione, o le vittime de' loro prestigj. I vostri figli non debbono perire nei climi gelati. Le vostre sostanze, i frutti de' vostri sudori, i beni del vostro suolo felice non debbono, che godersi da Voi.

Napolitani, ritornate tra le mie braccia. Io sono nato tra voi. Io conosco, ed apprezzo le vostre abitudini, il vostro carattere, i vostri costumi. Io non desidero, che darvi le più luminose pruove del mio amore paterno, e rendere il nuovo periodo del mio Governo l' epoca avventurosa del ben essere, e della vera felicità della nostra Patria comune. Un solo giorno deve estinguere la funesta serie delle calamità di molti anni. I più sagri, ed inviolabili pegni di moderazione, di dolcezza, di reciproca confidenza, e di perfetta riunione debbono garentire la vostra tranquillità.

Napolitani, secondate co' vostri sforzi un' intrapresa, che ha un'oggetto così grande, così giusto, così benefico, e che fà parte della Causa comune di Europa, e che con forza immensa, ed universale di tutti i popoli saggi si stà valorosamente difendendo.

Io vi prometto che non si procederà, e non si avrà mai il menomo conto per qualsivoglia mancanza commessa da chiunque, senza eccettuarne nessuno, ai doveri di fedeltà verso di me, durante la mia assenza da cotesto Regno, ed in qualsivoglia tempo precedente così al primo, come al secondo mio allontanamento dal medesimo. Un velo impenetrabile covre già tutta questa specie di passate azioni, ed opinioni. Assicuro su tale oggetto ne' modi i più solenni, e sotto la mia Sacra Paro-

la, la più piena, estesa; generale, e perpetua amnistia, e dimenticanza.

Prometto di conservare a tutti gl' Individi Napolitani, e Siciliani, che servono in cotesto Esercito, tanto di terra, quanto di mare, i soldi, e gradi, e gli onori militari, che stanno attualmente godendo.

Iddio (testimonio della rettitudine, e della fermezza delle mie intenzioni) si degni di benedirne il successo.

Palermo il dì primo Maggio 1815.

Firmato — FERDINANDO

In Napoli, ed in Chieti nella Tipografia Grandoniana.

2.°

Proclama.

Leopoldo — Infante delle due Sicilie.

Napolitani.

Eccomi tra voi: mi brilla il cuore di trovarvi dopo dieci anni quali foste mai sempre, e vi son grato della consolazione che mi date veramente incalcolabile di poterlo ridire a S. M. il mio Augusto Padre, e Re. Egli ritorna in mezzo ai suoi figliuoli come Capo della gran famiglia, che ha dato sempre gli esempj i più luminosi di fedeltà, e di attaccamento. Ma la M. S. ne vuole adesso delle pruove maggiori, ed è pel vostro bene, ch' egli le domanda. Vorrebbe taluno avvelenare la pubblica gioja col produrre, all' ombra de' sacri nomi di Patria, e di fedeltà, disturbo, e tumulto. Guai a costui e la mia sola presenza dovrebbe convincerlo, che S. M. non conoscerà la sua Suprema

autorità, che per farlo severamente punire, come la sua Real munificenza non conoscerà limiti verso chiunque contribuisce a far sì, che il suo ritorno sia il segnale della concordia degli animi, dell' unione di tutti i partiti, dell' obblio di tutti i mali sofferti. Nessuno è reo, tutti hanno ceduto alle circostanze imperiose de' tempi, e se la causa pubblica ha sofferto meno, ciò si deve all' essersi trovata in mano Nazionali. Son queste le massime del Rè mio Padre, e son questi i principj che ha professato il degno, e prode Generale in Capo dell' armata Austriaca.

Napolitani amatissimi, dalle frontiere del Regno fino a voi non saprei ridire quanta esultanza, e quali testimonj Io mi abbia ricevuti di un' attaccamento che giugne all' entusiasmo. Uscito di Patria di tenera età niun dritto io mi aveva a tanto amore: desso non è che una emanazione di quello che i buoni popoli del Regno han sempre, e ne' momenti più difficili nudrito, manifestato coi fatti per l' augusta mia famiglia. Conosco quanti doveri questo amore m' impone, e procurerò di meritarlo io pure. Ma siete ancor voi, e siatelo per lo bene comune, d' un accordo perfetto colle intenzioni paterne, e benefiche di S. M. Taccia ogni privata passione; che il cuor de' Napolitani si mostra in tutta la sua estensione, e serva di norma agli altri. Uniti d' interesse, uniformi di principj, stretti da scambievole fiducia, conseguiamo dopo tante dissavventure quella pace, e quella tranquillità, di cui abbiamo tanto bisogno.

Concorriamo tutti a gara a mostrarci istruiti dalle passate vicende, saggi, e moderati nella giusta esultanza: così i nostri mali saranno a loro termine, e circondando il Trono del nostro legittimo Rè, e Padre col nostro amore, e colla più cieca confidenza, stabiliamo una volta la nostra politica indipendenza su questa base, che non viene mai meno.

Napoli in questo dì 22 Maggio 1815.

Firmato — LEOPOLDO

3.°

Ordine del Giorno.

Il Generale Baron Senetzer Cavaliere dell'ordine Militare di Maria Teresa, Comandante della Piazza di Chieti, e del Blocco di Pescara.

Volendo provvedere efficacemente al mantenimento della tranquillità interna, ed all'esecuzione delle leggi attualmente in vigore.

Considerando, che ogni misura conducente all'oggetto sia utile in qualunque tempo, si rende ora sommamente necessaria per impedire i disordini, e gli eccessi, che dalle truppe sbandate, e da mal' intenzionati si commettono;

Considerando, che tutte le forze addette alla provincia al mantenimento del buon' ordine trovansi disciolte, e che la loro unione nell'attuali circostanze è desiderata da tutti i buoni, ed onesti Cittadini:

Considerando che le truppe di linea addette alle operazioni della guerra, non potrebbero essere disciolte dallo scopo cui son dirette;

Ordiniamo.

Art. I. Tutti gl'individui appartenenti alla Gendarmeria sia Reale, sia Ausiliaria: quelli che facevan parte delle compagnie scelte della Sezione; e gli altri finalmente che componevano la compagnia dipartimentale, dovranno nel termine di cinque giorni a contar dalla data del presente recarsi in questo Capoluogo, e presentarsi ai loro rispettivi comandanti, o a quelli che ne fanno le veci per assumere le loro funzioni, sotto pena di essere arrestati, e trattati come prigionieri di guerra.

Art, 2. A misura che i sudetti Individui si presenteranno, i comandanti sudetti, o coloro che ne fanno le veci, c'invie-

ranno uno stato, ed un' altro consimile ne trasmetteranno al comandante della piazza, che ne passerà la rivista.

Art. 3. I Giudici di pace, i Sindaci, ed i Comandanti della forza pubblica faranno arrestare quell' Individui suddetti; che si mostrassero renitenti all' adempimento di queste disposizioni. Essi sotto la loro responsabilità procureranno l' arresto di tutti i Disertori fuggitivi dall' Armata Napolitana, e l' invieranno sotto sicura scorta nelle prigioni di questo Capo-luogo.

Art. 4. È confermato quel che in un' altro editto è stato in nome di S. M. I. R. A. Francesco I. ordinato intorno all' esibizione, e presentazione delle armi, e munizioni da Guerra. I contravventori saranno puniti militarmente.

Chieti 13 Maggio 1815

Baron Senetzer.

4.°

Per disposizione del Signor generale Barone Senetzer Comandante del Blocco di Pescara si ordina quanto siegue.

1. Nessun Militare di qualunque grado potrà fare requisizione alcuna, senza l' autorizzazione, o visto del Comandante di piàzza di Chieti: le autorità Municipali, e Deputati vi si potranno rifiutare.

2. Nessuna autorità di questa Città sarà tenuta di somministrare alloggi ad ufiziali, e soldati, senza ordine espresso del Comandante medesimo.

3. Ogni autorità locale di questa provincia curerà sotto la sua responsabilità, che li gendarmi Reali, ed Ausiliarj, che soggiornano, o transitano per qualche luogo per affari di servizio col corrispondente passo, sieno rispettati, e protetti dai cittadini di ogni ceto, come quelli, che sono incaricati per il buon' ordine, e per affare dello Stato, sicuro il Comandante, che dalla parte loro sapranno corrispondere alla fiducia, che si ha di questo corpo. I contraventori saranno puniti militarmente.

4. Qualunque individuo dell'Armata Napolitana, che si trovasse in questa Città, o in altri luoghi della Provincia, senza rendersi alla sua Padria, dopo il passo avuto, sarà militarmente punito, tradotto nel forte di Ancona, e trattato come prigioniere di Guerra. La Gendarmeria è incaricata della esecuzione di questo disposto.

5. Acciocchè l' ordine pubblico non soffra la menoma alterazione, si ordina che tutti gl' Individui addetti alla Guardia di buon' ordine essendo citati, non debbono mancare al servizio chiamato ed all' appello, sotto pena per la prima volta di carlini dodeci, per la seconda di essere tradotti nel Quartier Generale. Con ciò resta stabilito, che le suddette Guardie di buon' ordine per la prova debbano essere in attività, fino a nuova disposizione. I rispettivi capi sono chiamati risponsabili di ogni inconveniente, che ne potesse derivare, quante volte si trovassero per parte loro in menoma cosa oscitanti.

6. Finalmente tutti quei Gendarmi, tanto Reali, che Ausiliarj, che facevano parte delle Compagnie di questa Provincia di Chieti, e che non abbiano avuto una nostra Carta di Congedo, dovranno ripresentarsi ai loro rispettivi Comandanti entro il termine improrogabile di tre giorni dal dì della pubblicazione. Essi poi ne daranno a noi parte: nel caso non ubbidissero, saranno dichiarati prigionieri di Guerra, e tradotti sotto sicura scorta in Ancona.

Chieti 23 Maggio 1815. = Firmato — Ezermaisi.

N.° XLV.

Secondo ingresso dell' Armata Tedesca nel Regno di Napoli.

1.°

Manifesto del Capo Superiore della Guardia di Sicurezza di Chieti.

Nel momento, in cui questo Comune Capo-luogo non rimane affidato che alla cura de' suoi abitanti, è d' uopo di trovare i mezzi atti ad assicurare l' interna tranquillità, e l' ordine pubblico.

Dovendo il Signor Intendente assentarsi dalla di lui residenza in forza di ordini superiori, si è compiaciuto esentarmi di seguirlo quale impiegato, e mi ha rivestito delle qualità di Capo Superiore delle Compagnie di riserva della Guardia di sicurezza.

Malgrado la mia avanzata età, e gli acciacchi di salute ho creduto di assumerne l' impegno per unirmi a' miei Cittadini, e concorrere con essi a mantenere il buon'ordine interno. Per giungere al desiato scopo però è di necessità assoluta, che gli animi siani riuniti, che ogni particolare interesse, o riguardo venga intieramente obliato, e che di tante famiglie, formandosene una sola, possono vicendevolmente considerarsi tutti fratelli. L' indole de' bravi, e buoni Chietini è da me conosciuta; quindi sono sicuro che essi tutti, e senza distinzione di alcuno adotteranno la proposta salutare massima, e non tarderanno un momento di unirsi meco per mantenere nell' interno la pubblica tranquillità, ed il buon' ordine.

Dalle voci pubbliche, e dal commercio che intimamente mi tiene unito a miei buoni, e bravi Cittadini son venuto a cono-

scere che costoro mal soffrano la partenza degl' impiegati; e persuaso anche io che questa potrebbe produrre una dissordinata confusione nella Città, e disturbare gli animi degli abitanti, quindi prego i signori Impiegati sudetti di ogni rango a rimanere nella loro residenza, e di unirsi anch' essi a Cittadini per concorrere al salutevole mezzo della comune interna sicurezza.

Ad ogni chiamata gli allistati alla Guardia di sicurezza si uniranno subito ne' posti stabiliti alle rispettive Parocchie, per ivi attendere le disposizioni che dovranno darsi a norma delle circostanze.

All' infuori del soprascritto caso è vietato ad ogni Cittadino ancorchè appartenga alla Guardia di sicurezza di comparire armato per la Città sia di notte, che di giorno, dovendolo essere solamente quelli della sudetta Guardia che sono in servizio.

Dalle due ore in poi della sera ogni Cittadino, che dovrà girare per la Città, dovrà essere fornito di lume.

Sono espressamente vietati gli spari di qualunque specie sì nelle strade, che nelle case.

Ogni contravventore a quanto di sopra si è ordinato, sarà subito arrestato, e consegnato al Tribunale competente per essere assoggettato al rigor delle Leggi.

Nella sicurezza però di non addivenire a tanto per me dispiacevole passo, attesa la docilità di questi ottimi, e bene intenzionati abitanti, mi auguro in vece che riponendo la loro fiducia in me loro concittadino, e fratello, dipenderanno ciecamente da quelle disposizioni che io saprò emettere per la sicurezza della comune Patria, e per la quiete interna di essa.

Non è sicuramente da supporsi che i Cittadini osino rifiutarsi a prestare il loro braccio forte pel di loro istesso vantaggio; che se mai taluno ve ne fosse, che non intervenisse alla Guardia, o mancasse a qualunque servizio al quale fosse chiamato, oltrecchè si acquisterebbe presso di tutti la taccia d' indolente al bene comune, sarà anche assoggettato ad una multa

di carlini tre, che prontamente s' incasserà presso il Capo-posto, il quale dovrà passarla al Cassiere che sarà destinato per ogni parocchia, per addire le somme riscosse alle spese occorrenti pel mantenimento della Guardia centrale.

Chieti 14 Marzo 1821.

Il Capo Superiore della Guardia di Sicurezza

Firmato — D. Nolli.

In Chieti 1821 nella Tipografia Grandoniana.

2.°

Proclamazione di S. M. il Re a' popoli del suo Regno.

Lubiana 23 Febbrajo 1821.

Ferdinando I. per la grazia di Dio Re del Regno delle due Sicilie, di Gerusalemme, Infante di Spagna, Duca di Parma, Piacenza, Castro ec. ec, Gran Principe Ereditario di Toscana ec. ec. ec.

La sollecitudine dell'animo nostro espressa nella lettera da noi scritta in data de' 28 di Gennaio al dilettissimo nostro figlio Duca di Calabria, e la dichiarazione uniforme fatta nel tempo stesso da' rappresentanti de' Monarchi nostri alleati, non han potuto lasciar dubbio alcuno ne' nostri popoli sulle conseguenze, alle quali i deplorabili avvenimenti del mese di Luglio ultimo, ed i di loro effetti progressivi espongono oggi il nostro Regno.

Il paterno nostro cuore nutriva la più ferma speranza, che le nostre premurose esortazioni avrebbero fatto prevalere i consigli della prudenza, e della moderazione, e che un cieco fana-

tismo non avrebbe attirato sul nostro Regno que' mali che ci siamo costantemente occupati di evitare.

Unicamente affidati a questa speranza, abbiamo creduto di dover prolungare il nostro soggiorno nel luogo, ove si trovano riuniti i nostri potenti alleati, ad oggetto di poter fare fino all'ultimo momento, secondo le determinazioni che si sarebbero prese a Napoli, tutti i nostri sforzi onde pervenire allo scopo a cui tendevano i nostri voti più ardenti, come conciliatore, e come pacificatore; sola consolazione che nella nostra età avanzata poteva compensare le nostre angustie, i disagi del rigor della stagione, e quelli di un lungo e penoso viaggio.

Ma gli uomini, che hanno momentaneamente esercitato il potere a Napoli, sopraffatti dalla perversità di un piccolo numero sono stati sordi alla nostra voce. Essi volendo affascinare gli animi de' nostri popoli, hanno tentato d'indurli in una supposizione altrettanto erronea, quanto ingiuriosa a grandi Monarchi, quella cioè che Noi ci trovassimo quì in istato di coazione. Il fatto risponderà a questa vana, e colpevole imputazione.

Ora che per effetto di perniciose suggestioni il nostro soggiorno in mezzo a Sovrani nostri alleati non ha più per oggetto l'utilità da prima sperata, ci porremo immediatamente in viaggio per ritornare ne' nostri stati.

In questa posizione di cose, consideriamo essere un dovere verso noi stessi e verso i nostri popoli quello di far loro giungere la manifestazione de' nostri Reali, e paterni sentimenti.

Una lunga esperienza durante sessant' anni di Regno ci ha insegnato a conoscere l'indole, ed i veri bisogni de' nostri sudditi. Noi confidiamo nella loro retta intenzione, e sapremo coll'ajuto di Dio sodisfare a que' bisogni stessi in un modo giusto e durevole.

Dichiariamo in conseguenza che l'armata, la quale si avanza verso il nostro Regno, debba essere riguardata da nostri fedeli sudditi non già come nemica, ma come solamente destinata a proteggerli, contribuendo essa a consolidare l'ordine neces-

sario per mantenere la pace interna, ed esterna del Regno.

Ordiniamo alla nostra propria armata di terra, e di mare di considerare, ed accogliere quella de' nostri Augusti Alleati come una forza che agisce soltanto pel vero interesse del nostro Regno, e che lungi dall'essere inviata per sottoporlo al flagello di una inutile guerra, è al contrario diretta a riunire gli sforzi per assicurare la tranquillità, e per proteggere gli amici veri del bene, e della patria, quali sono i fedeli sudditi del loro Re.

Firmato — FERDINANDO.

3.°

Napoletani.

Nel momento che l'armata posta sotto il mio comando mette piede sulle frontiere del Regno, mi vedo obbligato a dichiararvi francamente ed apertamente, qual'è lo scopo della mia operazione.

Una rivoluzione deplorabile ha nel passato mese di Luglio perturbata la vostra tranquillità interna, e rotti i legami amichevoli, che tra Stati vicini non altrimenti possono riposare, che sulla condizione fondamentale di una reciproca fiducia.

Il vostro Rè ha fatto sentire al suo popolo la sua Real paterna voce. Esso vi ha avvertito sugli errori di una guerra inutile, di una guerra che nessuno vi porta, e per opera vostra soltanto potrebbe piombare sopra di voi.

Gli antichi, e fedeli Alleati del Regno hanno anche dal canto loro parlato a voi. Essi hanno dei doveri verso i loro proprj popoli; ma anche la vostra vera, e durevole felicità non è punto a loro straniera, e questa voi non la ritroverete giammai sulle vie della dimenticanza de' vostri doveri, e della ribellione. Rigettate volontariamente un prodotto a voi straniero, e confidate nel vostro Re. Il vostro bene ed il suo sono tra di loro inseparabilmente congiunti.

Nel procedere oltre i confini del Regno nessuna mira ostile guida i nostri passi. L' armata ch' è sotto il mio comando riguarderà, e tratterà come miei amici tutti i Napolitani sudditi fedeli del loro Rè, che son amanti della tranquillità; osserverà da per tutto la più rigorosa disciplina, e solamente riguarderà per nemici coloro, che come nemici ad essi si opporranno.

Napoletani! date ascolto alle voci del vostro Rè e de' suoi amici che sono anche i vostri. Riflettete ai tanti, e divers disastri, che vi attirereste addosso mediante una vana resistenza, riflettete che la transitoria idea, con cui cercano di abbagliarvi gl' inimici dell' ordine e della tranquillità, che sono i vostri proprj nemici, non può mai divenire la sorgente della vostra durevole prosperità.

Dato nel nostro Quartier Generale di Foligno li 27 del mese di Febbrajo 1821.

Firmato Giovanni Barone di Frimont
Generale in Capo dell' Armata.

Per assicurare alla Nazione l' esatto mantenimento di quanto è stato quì sopra dichiarato saranno osservate le seguenti disposizioni.

1. Ogni pacifico e tranquillo cittadino goderà della protezione dell' armata.

2. Non sarà levata nel Regno di Napoli alcuna contribuzione di Guerra, qualora esso riceva amichevolmente l' armata. Contribuzioni in denaro potranno essere imposte su quelle provincie, e su quei luoghi soltanto, che si comportassero contro la volontà del loro Re, contro il proprio bene, e contro quello dei loro concittadini. Queste contribuzioni saranno impiegate ad indennizzare le provincie tranquille.

3. La prestazione degli oggetti materiali sarà a carico del paese. Affinchè però non possono aver luogo disordini, ne particolari oppressioni, e perchè nessuna parte resti (per assicurare la tranquillità del totale) sopraccaricata dei pesi suoi proprj, saranno date delle regolari quietanze per ogni prestazione che

sarà stata fatta, le quali quietanze saranno a suo tempo ammesse ad una corrispondente liquidazione.

Quei luoghi che si comporteranno ostilmante contro la marcia dell' armata, non riceveranno quietanze fino a che non sia ristabilita in essi la tranquillità. — Per quei luoghi che commettessero più tardi eccessi di ostilità, non avranno più valore le quietanze già date.

Dato nel nostro Quartier Generale di Foligno il 27 del mese di Febraio 1821.

Firmato GIOVANNI BARONE DI FRIMONT
Generale in Capo dell' Armata.

INDICE

De' documenti che si contengono in questo IV. Volume.

N.° I. Transazione fatta dal Conte di Sabrano a favore della Città di Chieti per pretesa devastazione di Torre Montanara, e di altri Castelli. . . . . pag: 1

N.° II. Vertenze tra la Città di Chieti, e la Terra di Pescara. 3

N.° III. Privilegio del Re Roberto del dì penultimo di Febbrajo 1330 XIII Indizione, con cui approva l' imposizione di un nuovo dazio fissato dalla Città di Chieti per accorrere alla soddisfazione de' pesi fiscali, e bisogni comunali. 5

N.° IV. Vertenze tra la Città di Chieti, e Villamagna da una parte, e Bucchianico dall' altra . . . . . *ivi*

N.° V. Vertenze tra la Città di Chieti, e l' Università di Bucchianico 7

N.° VI. Lettera Regia originale del Rè Roberto de' 2 Luglio 1339. ordinante, che niun Barone, o Conte possa comprare beni stabili burgensatici di pertinenza della Città di Chieti. 10

N.° VII. Vertenze tra Chietini e Chietini. 11

N.° VIII Privilegio di Lodovico, e Giovanna II., con cui si confermano la vendita, ed incorporazione della metà del Castello di S. Giovanni a favore della Città di Chieti. 12

N.° IX. Privilegio di Giovanna I. de' 7 Gennajo 1366, ordinante, che i Regj Officiali non possan procedere ex Officio contro la Università di Chieti, se non in certi casi

ivi contenuti, nè possan molestarla, se non per la ricettazione de' Banditi, quando avesse favoriti i Ricettatori di essi. 13

N.° X. Indulto di Ladislao a favore de' Chietini nel 1409 14

N.° XI. Possesso di Rusciano dato alla Città di Chieti. ivi

N.° XII. Istromento de' 31 Gennaio 1420, contenente la Sentenza di fuorgiudica ad istanza di Antonio Zuzio di Chieti contro Matteo di Raone di Letto, e suoi Complici per l' omicidio in persona di Sabino di Antonio Zuzio. 16

N.° XIII. Lettera Regia di confirma fatta da Giovanna II. di alcuni Privilegj antecedenti a favore della Città di Chieti, e dei Castelli di Ripa, Rosciano, e Casale, in data de' 14 Novembre prima Indizione 1424 17

N.° XIV. Privilegio di Alfonso I. in data de' 25 Agosto 1442., col quale conferma alla Città di Chieti gli antichi Privilegj, e di più le concede varie terre feudali. 19

N.° XV. Ordine di Ferdinando Duca di Calabria de' 4 Luglio 1447 circa la Procedura Civile 20

N. XVI. Istrumento de' 16 Marzo 1450 circa la Procedura Giudiziaria. ivi

N.° XVII. Privilegio di Ferdinando I. d'Aragona del 20 Luglio 1458 relativo all' estrazione degli Animali. . . . 21

N.° XVIII. Convenzione tra il Vicerè Matteo di Capua, e Giosja Acquaviva, coll'intervento de' Sindaci della Città di Chieti. 22

N.° XIX. Rivelo de' Generi sotto il Governo degli Aragonesi fatta a 15 Novembre 1462. 23

N. XX. Capitoli di tregua del 25 Novembre 1462. ivi

N.° XXI. Privilegio di Ferdinando I., che conferma quello di Alfonso sulla Procedura Giudiziaria . . 24

N.° XXII. Mandato di Procura contro il Vescovo

di Penne. ivi

N.° XXIII. Mandato di Procura per la lega tra diverse Università di Abruzzo sotto il dì 27 Luglio 1501 a favore di Federico Re di Aragona 25

N.° XXIV. Citazione alla Città di Chieti per parte di Giordano Orsini, Conte di Manoppello. 26

N.° XXV. Copia autentica di grazie domandate dalla Città di Chieti al Re Cattolico Ferdinando per la conferma speciale de' suoi privilegj in data degli 11 *Giugno* 1505. ivi

N.° XXVI. Privilegio di Ferdinando il Cattolico de' 15 *Dicembre* 1508. 28

N.° XXVII. Istrumento di Possesso del Feudo di Filetto dato alla Città di Chieti a dì 4 Agosto 1529. . 29

N.° XXVIII. Capitoli di Civita di Theti, presentati a S. M. Cesarea nel 1536 *per la conferma de' suoi privilegj.* ivi

N. XXIX. Promozioni di D. Antonio Dixar a Governatore delle Provincie di Abruzzo. 31

N. XXX. Mercato accordato alla Città di Chieti nel giorno di Martedì di ciascuna settimana dal Rè Filippo II. a tempo del Vicerè Cardinal di Granvela nel dì 29 *Maggio* 1574. iv

N.° XXXI. Memoria sul morbo epidemico e peste, di cui fu afflitta di volta in volta la Citta di Chieti . . . 32

N.° XXXII. Memoria su' danni avvenuti in Chieti in tempo del Terremoto 34

N.° XXXIII. Memoria dell' antica Autorità del Camerlengo di Chieti. ivi

N.° XXXIV. Privilegio della Città di Chieti per far rendere Sindacato a Presidi della Provincia, ed a tutti gli altri Uffiziali della medesima. 38

N.° XXXV. Possesso dell' Arcivescovo di Chieti. . 41

N.° XXXVI. Memorie circa l' antichità della Resi-

denza della Regia Udienza Provinciale di Abruzzo, e sue vicende, ... 42

N.° XXXVII. Contestazione tra la Città di Chieti, e la Città di Lanciano per la suffraganeità de' Vescovi Lancianesi. 47

N.° XXXVIII. Relazione a S. M. del Visitatore Ferrante, e del suo Assessore R. de Giorgio, riguardo alla Decisione della causa degl' Impiegati di Chieti, sul proposito dell' invasione Francese avvenuta nel 1798 *e* 1799. 55

N.° XXXIX. Catalogo de' Pastori Arcadi della Celebre Colonia Tegea fondata nella Città di Chieti Capo de' famosi Popoli Marrucini, ora Metropoli degli Abruzzi. . . 71

N.° XL. Documenti relativi all' apertura del Teatro di Chieti sotto il titolo di S. Ferdinando. 75

N.° XLI. Concessione della Fiera di Maggio a favore della Città di Chieti. 77

N. XLII. Real Dispaccio del 1790 *sulla Riforma del Parlamento di Chieti* 78

N. XLIII. Ingresso dell' Armata di Osservazione Francese nel Regno di Napoli. 79

N. XLIV. Primo ingresso dell' Armata Tedesca nel Regno di Napoli. 81

N. XLV. Secondo ingresso dell' Armata Tedesca nel Regno di Napoli. 88

ERRATA	CORRIGE.
Pag. 10. v. 17. Giudice	Giudice
13. v. 22. Pronotharium	Protonotharium
51. v. 22. Lancianesc	Lancianese
60. v. 16. imposizioni	imposizioni
62. v. 6. riflessinni	riflessioni
65. v. 18. attteso	atteso
73. v. 18. Metrolitana	Metropolitana